



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale della difesa,  
della protezione della popolazione e dello sport DDPS  
armasuisse  
**Ufficio federale di topografia swisstopo**

## Guida

# per l'introduzione del nuovo diritto in materia di geoinformazione da parte dei Cantoni

Informazioni, indicazioni e consigli per gli specialisti che si occupano dell'introduzione del diritto in materia di geoinformazione

Edizione del 15 aprile 2010 (rielaborata dopo l'entrata in vigore dell'Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà e del nuovo diritto in materia di emolumenti)

La presente edizione sostituisce quella del 14 luglio 2008

Redazione:  
Daniel Kettiger, CH-3008 Berna

Editore:  
Ufficio federale di topografia  
Seftigenstrasse 264, Casella postale  
CH-3084 Wabern

Tel. 031 963 21 11  
Fax 031 963 24 59  
[info@swisstopo.ch](mailto:info@swisstopo.ch)  
[www.swisstopo.ch](http://www.swisstopo.ch) / [www.cadastre.ch](http://www.cadastre.ch)

# Sommario

<b>1. Introduzione .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Panoramica del nuovo diritto in materia di geoinformazione.....</b>	<b>5</b>
2.1. Gli atti legislativi della Confederazione e la loro sistematica .....	5
2.1.1 Diritto generale e speciale in materia di geoinformazione .....	5
2.1.2 Articolo 75a della Costituzione federale e altre basi legali nella Costituzione federale.....	5
2.1.3 La legge sulla geoinformazione (LGI) .....	6
2.1.4 Le ordinanze.....	7
2.2. Ordine di priorità.....	8
2.2.1 Priorità del diritto federale rispetto al diritto cantonale .....	8
2.2.2 Disciplinamento della poziorità nell'ambito delle leggi federali .....	8
2.2.3 Regole di poziorità nell'ambito delle ordinanze della Confederazione.....	8
2.3. Al centro dei disciplinamenti: i geodati di base di diritto federale .....	8
2.3.1 Definizione e delimitazione .....	8
2.3.2 L'importanza e l'applicazione del Catalogo dei geodati di base .....	9
<b>3. Diritto transitorio .....</b>	<b>11</b>
3.1. Adeguamento della legislazione cantonale.....	11
3.2. Applicazione pratica delle prescrizioni del diritto federale .....	11
3.2.1 Prescrizioni organizzative .....	11
3.2.2 Requisiti qualitativi e tecnici .....	12
<b>4. Indicazioni metodologiche .....</b>	<b>14</b>
4.1. Necessità di agire a livello legislativo.....	14
4.1.1 Accertamento della necessità di agire a livello legislativo .....	14
4.1.2 Adeguamento della legislazione cantonale.....	14
4.2. Necessità di agire in occasione dell'applicazione pratica .....	15
4.2.1 Necessità di agire in rapporto alla Confederazione .....	15
4.2.2 Necessità di agire in rapporto al Cantone stesso .....	15
<b>5. Diritto generale in materia di geoinformazione .....</b>	<b>16</b>
5.1. Definizioni.....	16
5.2. Servizio competente.....	16
5.3. Requisiti qualitativi e tecnici .....	17
5.3.1 Sistema di riferimento e quadro di riferimento .....	17
5.3.2 Requisiti qualitativi e tecnici rimanenti .....	17
5.4. Accesso .....	17
5.4.1 Principio.....	17
5.4.2 Protezione dei dati.....	18
5.4.3 Accesso/livelli di autorizzazione all'accesso .....	18
5.4.4 Diritto processuale.....	19
5.5. Utilizzazione .....	19
5.5.1 Necessità dell'autorizzazione .....	19
5.5.2 Rilascio dell'autorizzazione .....	19
5.6. Geoservizi .....	20
5.7. Scambio tra autorità .....	20
5.8. Emolumenti .....	21
5.9. Sanzioni.....	21
5.9.1 Sanzioni amministrative .....	21

5.9.2	Sanzioni penali .....	22
5.10.	Obblighi di assistenza e di tolleranza .....	22
<b>6.</b>	<b>Nomi geografici.....</b>	<b>23</b>
6.1.	Nomi geografici della misurazione ufficiale .....	23
6.2.	Prescrizioni in materia di competenza .....	23
<b>7.</b>	<b>Misurazione nazionale .....</b>	<b>23</b>
7.1.	Di principio, nessuna necessità di agire .....	23
7.2.	Eccezioni .....	23
7.2.1	Confini nazionali .....	23
7.2.2	Organo di coordinamento delle riprese aeree .....	24
<b>8.</b>	<b>Geologia nazionale .....</b>	<b>24</b>
<b>9.</b>	<b>Misurazione ufficiale, ingegneri geometri e diritto in materia di registro fondiario .....</b>	<b>24</b>
9.1.	Aspetti fondamentali .....	24
9.2.	Prescrizioni organizzative .....	24
9.3.	Prescrizioni tecniche .....	25
9.4.	Nuovi obblighi d'informazione a favore della misurazione ufficiale .....	25
9.5.	Ingegneri geometri .....	26
9.5.1	Esercizio della professione .....	26
9.5.2	Messa a concorso .....	26
9.6.	Diritto in materia di registro fondiario .....	27
<b>10.</b>	<b>Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (Catasto RDPP).....</b>	<b>27</b>
<b>Allegato.....</b>	<b>28</b>	
A1	Documenti utili .....	28
A2	Le definizioni del nuovo diritto in materia di geoinformazione .....	29
A2.1	Definizioni legali .....	29
A2.2	Ortografia uniforme .....	36
A3	Abbreviazioni .....	37
A4	Elenco delle figure .....	37
A5	Diritto in materia di geoinformazione vigente nella fase di transizione .....	38
A5.1	Atti legislativi in vigore il 1° luglio 2008 .....	38
A5.2	Atti legislativi in vigore il 1° gennaio 2010 .....	39
A6	Ausilio per la lettura del Catalogo dei geodati di base .....	40

## 1. Introduzione

La Svizzera si sta dotando di un nuovo diritto in materia di geoinformazione: il 1° gennaio 2008 è entrato in vigore il nuovo articolo 75a della Costituzione federale, che contiene le basi costituzionali per le attività della Confederazione nel settore della geoinformazione (misurazione nazionale, misurazione ufficiale, armonizzazione della geoinformazione). Il 5 ottobre 2007, nella votazione finale le Camere federali hanno approvato la legge federale sulla geoinformazione (Legge sulla geoinformazione, LGI)<sup>1</sup>. La LGI e il relativo pacchetto di ordinanze (cfr. n. 2.1.4) sono entrate in vigore il 1° luglio 2008. Attualmente sono ancora in elaborazione le nuove disposizioni legali della Confederazione in materia di emolumenti per la misurazione nazionale e la geologia nazionale, nonché l'ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà. Gli atti legislativi relativi al diritto in materia di geoinformazione e ulteriori informazioni sono reperibili sul sito web dell'Ufficio federale di topografia swisstopo<sup>2</sup>. Gli atti legislativi sono parimenti consultabili nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS)<sup>3</sup>.

Dal 1° luglio 2008 per i Cantoni sono iniziati a decorrere numerosi termini transitori e d'attuazione.

Questo documento è indirizzato alle autorità e agli specialisti competenti dei Cantoni (nei casi in cui i Cantoni hanno delegato determinati compiti ai Comuni o a terzi, anche a quest'ultimi). La guida ha lo scopo di *aiutare i responsabili cantonali nell'introduzione e nell'applicazione del nuovo diritto in materia di geoinformazione*. È stata concepita come uno strumento ausiliario, come una sorta di «istruzione per l'uso» del nuovo diritto in materia di geoinformazione e non ha alcun carattere sovrano (in particolare non ha il carattere di una istruzione vincolante). La guida vuole essere un'opera destinata a persone incaricate praticamente dell'esecuzione. Anche se le sue basi sono scientifiche, essa non è né un'opera scientifica né un commento giuridico<sup>4</sup>.

In una *prima parte generale*, la guida offre una panoramica della sistematica del nuovo diritto in materia di geoinformazione (n. 2), spiega il diritto transitorio (n. 3) e contiene alcune indicazioni metodologiche per l'attuazione (n. 4).

Nella *seconda parte*, la guida contiene indicazioni per l'*applicazione del nuovo diritto federale nei singoli settori*, vale a dire per il diritto generale in materia di geoinformazione (n. 5), la misurazione nazionale (n. 6), la geologia nazionale (n. 7) nonché la misurazione ufficiale e gli ingegneri geometri (n. 8).

Nell'*allegato* sono raccolte indicazioni relative a documenti utili e di approfondimento (letteratura, perizie, rapporti ecc.), una panoramica di tutte le definizioni del nuovo diritto in materia di geoinformazione e un ausilio per la lettura del Catalogo dei geodati di base.

Alla fine di ogni sezione, la concreta *necessità di agire da parte dei Cantoni* è designata come tale ed evidenziata (sottolineatura e sfondo grigio).

<sup>1</sup> RS 510.62

<sup>2</sup> [www.swisstopo.ch](http://www.swisstopo.ch)

<sup>3</sup> <http://www.admin.ch/ch/i/rs/index.html>

<sup>4</sup> La casa editrice Stämpfli SA prevede, nella serie «Stämpfli Handkommentare (SHK)», di pubblicare nel tardo autunno del 2010 un commento alla LGI.

## 2. Panoramica del nuovo diritto in materia di geoinformazione

### 2.1. Gli atti legislativi della Confederazione e la loro sistematica

#### 2.1.1 Diritto generale e speciale in materia di geoinformazione

Uno degli obiettivi del nuovo diritto federale in materia di geoinformazione è l'armonizzazione delle prescrizioni federali determinanti per i geodati. Di conseguenza – analogamente a quanto è avvenuto con la legge sui sussidi (LSu) per i contributi federali, con la legge federale sulla procedura amministrativa (PA) per il diritto processuale amministrativo o con la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) per il diritto delle assicurazioni sociali – è perciò stata creata una parte generale del diritto in materia di geoinformazione. In questo senso, ad esempio, il sistema di riferimento e il quadro di riferimento per i geodati di base di diritto federale sono ora definiti in maniera unitaria.

La *parte generale del diritto in materia di geoinformazione* comprende:

- i capitoli 1, 2, 6 e 7 della legge federale sulla geoinformazione (LGI);
- l'ordinanza sulla geoinformazione (OGI);
- l'ordinanza sui nomi geografici (ONGeo)
- l'ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP).

Inoltre, come finora, anche la legislazione specifica della Confederazione (per es. diritto in materia di ambiente) contiene disposizioni tecniche specifiche relative ai geodati di base di diritto federale. Pure i capitoli 3 a 5 della LGI nonché l'ordinanza sulla misurazione nazionale, l'ordinanza sulla geologia nazionale e l'ordinanza sulla misurazione ufficiale, rappresentano in questo senso atti legislativi della legislazione specifica.

#### 2.1.2 Articolo 75a della Costituzione federale e altre basi legali nella Costituzione federale

Il nuovo diritto federale in materia di geoinformazione ha la sua base costituzionale principalmente nell'articolo 75a della Costituzione federale (Cost.)<sup>5</sup>, che recita:

##### Art. 75a Misurazione

<sup>1</sup>La misurazione nazionale compete alla Confederazione.

<sup>2</sup>La Confederazione emana prescrizioni sulla misurazione ufficiale.

<sup>3</sup>Può emanare prescrizioni sull'armonizzazione delle informazioni fondiarie ufficiali.

Dall'articolo 75a della Costituzione federale risulta la seguente *delimitazione delle competenze legislative* tra Confederazione e Cantoni (cfr. anche figura 1):

- *Misurazione nazionale*: giusta l'articolo 75a capoverso 1 Cost., la Confederazione è competente in «maniera definitiva» per la misurazione nazionale. L'articolo 75a capoverso 1 Cost. conferisce alla Confederazione una competenza federale esclusiva, ossia una competenza derogatoria originaria, che elimina ogni competenza cantonale nel pertinente settore e autorizza la Confederazione a disciplinare fino nei dettagli tutte le questioni giuridiche nel settore della misurazione nazionale e a mantenere l'esecuzione esclusivamente a livello federale. Di conseguenza, la Confederazione può emanare prescrizioni globali sulle informazioni geografiche e topografiche svizzere, segnatamente sui sistemi di riferimento geodetici.
- *Misurazione ufficiale*: giusta l'articolo 75a capoverso 2 Cost., la Confederazione è competente per emanare prescrizioni sulla misurazione ufficiale. Secondo il tenore del capoverso, si tratta di una competenza globale alternativa della Confederazione; nel settore della misurazione ufficiale, la Confederazione può di principio disciplinare definitivamente tutte le questioni giuridiche. Conformemente al carattere di cosiddetto compito congiunto della misurazione ufficiale, la Confederazione

<sup>5</sup> Relativamente alle basi costituzionali del diritto in materia di geoinformazione, cfr. anche Daniel Kettiger, Vom Grenzstein bis zu eGoverment: das Geoinformationsgesetz in der Vernehmlassung, Jusletter vom 29. August 2005, [www.kettiger.ch/pdf/Jusletter-GeoIG.pdf](http://www.kettiger.ch/pdf/Jusletter-GeoIG.pdf)

zione emanerà tuttavia soltanto prescrizioni nel senso di una «gestione strategica» (principio di sussidiarietà). Laddove il diritto federale non prevede alcuna regolamentazione, per legiferare sono competenti i Cantoni.

- **Armonizzazione delle informazioni geografiche:** giusta l'articolo 75a capoverso 3 Cost., la Confederazione riceve ora la competenza di emanare prescrizioni sull'armonizzazione delle informazioni fondiarie ufficiali. Poiché si tratta di una pura norma di delega, in questo caso la Confederazione dispone di una competenza alternativa. Essa può emanare disposizioni definitive in materia di armonizzazione; laddove essa non lo fa, i Cantoni rimangono competenti per la regolamentazione (rispettivamente per la non regolamentazione).




Figura 1: Competenza legislativa differenziata giusta l'articolo 75a Cost.

Oltre all'articolo 75a, la Costituzione federale contempla altre disposizioni dalle quali è possibile dedurre una competenza federale per il disciplinamento della geoinformazione. La stessa legge sulla geoinformazione menziona l'articolo 60 capoverso 1 (legislazione militare), l'articolo 63 (formazione professionale e scuole universitarie), l'articolo 64 (ricerca) e l'articolo 122 capoverso 1 (competenze in materia di diritto civile, importante soprattutto per la misurazione ufficiale).

### 2.1.3 La legge sulla geoinformazione (LGI)




Figura 2: Concezione della legge sulla geoinformazione

Le disposizioni di principio e le disposizioni generali della legge sulla geoinformazione costituiscono la *parte generale del diritto della Confederazione in materia di geoinformazione*. Salvo disposizioni derogatorie di altre leggi federali, le disposizioni della parte generale della LGI sono valevoli per tutta la legislazione federale.

Tutti i geodati di base disciplinati nella legislazione federale devono sottostare per principio a tali regolamentazioni generali. La LGI contiene anche regolamentazioni concernenti il catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà; anch'esse vanno intese come una parte generale con funzione di coordinamento.

Nei settori della misurazione nazionale, della geologia nazionale e della misurazione ufficiale, la LGI adempie inoltre la funzione di legge tecnica (legge specifica). Ci si è limitati a questi tre settori, da un lato, perché, per quanto concerne l'Amministrazione federale, si tratta di competenze fondamentali dell'Ufficio federale di topografia, al quale incomberà l'esecuzione della LGI, e, dall'altro, perché sotto il profilo tecnico il tema centrale è rappresentato dai geodati di base in quanto tali (e non da altri criteri tecnici). Tutti i rimanenti campi d'applicazione dei geodati di base che dovranno essere oggetto di una regolamentazione della Confederazione (per es. il catasto dei rumori) continueranno a essere disciplinati nella pertinente legislazione specifica (per es. legge sulla protezione dell'ambiente o ordinanza contro l'inquinamento fonico).

#### 2.1.4 Le ordinanze

Il pacchetto di ordinanze relativo alla LGI può essere compendiato come segue:

Settore specialistico	Ordinanza del Consiglio federale	Ordinanza tecnica
Diritto generale in materia di geoinformazione	Ordinanza sulla geoinformazione (OGI); RS 510.620	Ordinanza dell'Ufficio federale di topografia sulla geoinformazione (OGI-swisstopo); RS 510.620.1
	Ordinanza sui nomi geografici (ONGeo); RS 510.625	<b>Ordinanza del DDPS del 20 novembre 2009 sugli emolumenti dell'Ufficio federale di topografia (OEm-swisstopo); RS 510.620.2</b>
	Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP); RS 510.622.4	
Misurazione nazionale	Ordinanza sulla misurazione nazionale (OMN); RS 510.626	Ordinanza del DDPS sulla misurazione nazionale (OMN-DDPS); RS 510.626.1
Geologia nazionale	Ordinanza sulla geologia nazionale (OGN); RS 510.624	Ordinanza del DDPS sulla Commissione federale di geologia (OCFG); RS 510.624.1
Misurazione ufficiale	Ordinanza concernente la misurazione ufficiale (OMU); RS 211.432.2	Ordinanza tecnica del DDPS sulla misurazione ufficiale (OTEMU); RS 211.432.21
	Ordinanza sugli ingegneri geometri (Ordinanza sui geometri, Ogeom); RS 211.432.261	

Per salvaguardare la sistematica interna del diritto federale, le nuove ordinanze relative alla geoinformazione richiedono l'adeguamento di alcune disposizioni in ordinanze tecniche in vigore.

## 2.2. Ordine di priorità

### 2.2.1 Priorità del diritto federale rispetto al diritto cantonale

In occasione dell'adeguamento del diritto cantonale al nuovo diritto in materia di geoinformazione nonché in occasione dell'applicazione del diritto in materia di geoinformazione della Confederazione occorre prestare attenzione al fatto che il diritto federale è sempre poziore al diritto cantonale, indipendentemente dal livello delle norme. Ciò significa che la Costituzione e la legislazione cantonali non possono essere in contraddizione con il diritto sancito da ordinanze della Confederazione. Nel quadro dell'adeguamento del diritto cantonale al nuovo diritto della Confederazione in materia di geoinformazione occorre pertanto anche verificare sistematicamente che il diritto cantonale non contenga disposizioni contrarie al diritto federale, le quali dovranno essere modificate o abrogate.

### 2.2.2 Disciplinamento della poziorità nell'ambito delle leggi federali

Se il diritto federale, a livello di legge, in numerosi atti legislativi contiene disciplinamenti contraddittori, ciò può comportare, non soltanto per l'Amministrazione federale, ma in particolare anche per le autorità e le amministrazioni cantonali, problemi nel quadro dell'esecuzione. Le regole di poziorità generali (il nuovo diritto prevale sul diritto anteriore, il diritto speciale prevale sul diritto generale), proprio in un settore del diritto caratterizzato tanto da prescrizioni generali quanto dalla legislazione specifica, non portano alla chiarezza auspicata.

Di conseguenza, la legge sulla geoinformazione contiene all'articolo 2 *regole di poziorità* per quanto riguarda le leggi della Confederazione:

- regolamentazioni particolari nella legislazione specifica relativa alla geoinformazione sono poziori alla parte generale del diritto in materia di geoinformazione della LGI.
- Le regolamentazioni della LGI sulla misurazione nazionale (cap. 3), la geologia nazionale (cap. 4) e la misurazione ufficiale (cap. 5) sono poziori alle prescrizioni derogatorie di altre leggi federali; in caso di dubbio, in questi settori è sempre applicabile la LGI.

### 2.2.3 Regole di poziorità nell'ambito delle ordinanze della Confederazione

Anche a livello di ordinanze vengono definite regole di poziorità: le prescrizioni dell'ordinanza sulla geoinformazione sono applicabili a tutti i geodati di diritto federale (compresi i dati geologici), sempre che un'altra ordinanza del Consiglio federale non preveda espressamente un disciplinamento derogatorio.

## 2.3. Al centro dei disciplinamenti: i geodati di base di diritto federale

### 2.3.1 Definizione e delimitazione

La LGI e le relative ordinanze si applicano ai geodati di base di diritto federale (art. 2 cpv. 1 LGI). In tal modo, la nozione di geodati di base – e in particolare di geodati di base di diritto federale – diventa un elemento centrale del nuovo diritto in materia di geoinformazione.

La delimitazione dei *geodati di base* rispetto agli altri geodati è fondata sulla *relazione con il diritto*. Le pertinenti raccolte di dati devono essere fondate su un atto normativo della Confederazione, di un Cantone o di un Comune (art. 3 cpv. 1 lett. c LGI), vale a dire che per ogni specifica raccolta di dati deve poter essere stabilita una relazione oggettivamente plausibile con un atto normativo (legge, ordinanza). Spesso tale relazione è soltanto implicita negli atti normativi in vigore, poiché quest'ultimi descrivono soltanto il settore di compiti generico al quale possono essere attribuite singole raccolte di geodati di base. Nel quadro della LGI i geodati di base sono strutturati secondo i livelli legislativi e i livelli istituzionali dello Stato come pure secondo la potestà sui dati (cfr. al riguardo il n. 5.2).

In riferimento alle basi giuridiche determinanti, i geodati di base possono essere suddivisi nelle seguenti categorie (cfr. anche figura 3):

- *geodati di base di diritto federale*, basati sulla legislazione *federale*; la potestà sui dati si situa a livello federale, cantonale o comunale.
- *geodati di base di diritto cantonale*, basati su un atto normativo *cantonale* o sul diritto *intercantonale*; la potestà sui dati si situa a livello cantonale o comunale.

- *geodati di base di diritto comunale*, basati su un atto normativo *comunale*; la potestà sui dati si situa a livello comunale.

La LGI e le sue ordinanze esecutive sono di principio *applicabili a geodati di base di diritto federale*. Tali dati sono elencati esaustivamente a livello di ordinanza nel Catalogo dei geodati di base (riguardo al Catalogo dei geodati di base, cfr. nel seguito il numero 2.3.2). La legge è inoltre applicabile ai *rimanenti geodati della Confederazione* (art. 2 cpv. 2 LGI). Le disposizioni della legge sono infine applicabili *per analogia anche ai dati geologici della Confederazione* – pure nei casi in cui quest'ultimi non presentano alcun riferimento spaziale (art. 2 cpv. 3 LGI).

In quanto legge federale, la LGI *non è applicabile a geodati di base di diritto cantonale o comunale*. Rientra nella competenza dei Cantoni e dei Comuni dichiarare applicabili ai rispettivi geodati di base disciplinamenti della legge federale sulla geoinformazione.




Figura 3: Relazione con il diritto in materia di geodati

### 2.3.2 L'importanza e l'applicazione del Catalogo dei geodati di base<sup>6</sup>

Giusta l'articolo 5 LGI, il Consiglio federale stabilisce i geodati di base di diritto federale in un catalogo, il cosiddetto Catalogo dei geodati di base. Tale Catalogo costituisce l'allegato dell'OGI. Il contenuto del Catalogo dei geodati di base è definito dalla legislazione specifica a livello di Confederazione. Il Catalogo è univoco, grazie ai chiari riferimenti alla pertinente legislazione specifica, ed è completo, perché dall'articolo 3 capoverso 1 lettera c LGI consegue che devono essere parte integrante del Catalogo dei geodati di base di diritto federale tutti i geodati la cui esistenza può essere fondata sul diritto federale. Per quanto riguarda il fatto che una raccolta di dati menzionata appartenga ai geodati di base della Confederazione, il Catalogo dei geodati di base di diritto federale non ha effetto costitutivo. D'altra parte, il catalogo dispone di colonne il cui contenuto ha un carattere normativo originario. Qui di seguito è presentato un *ausilio per la lettura del Catalogo dei geodati di base del diritto federale* (cfr. anche l'allegato A6):

<sup>6</sup> Il Catalogo dei geodati di base è trattato esaustivamente in: Roman Frick/Daniel Kettiger, Geobasisdaten-Katalog nach Bundesrecht, Dokumentation der Finalisierungsarbeiten, INFRAS, Bern 2006 (*non pubblicato in italiano*).

Designazione della colonna	Carattere giuridico	Importanza per l'applicazione da parte dei Cantoni
<b>Denominazione:</b> questa colonna designa ogni raccolta di dati con una descrizione caratteristica.	Solo descrittivo; spesso, rispetto alla descrizione nella legislazione specifica, la descrizione è abbreviata o riassuntiva.	Nessuna.
<b>Base giuridica:</b> la base legale di diritto federale è indicata con il numero della RS <sup>7</sup> del pertinente atto legislativo, eventualmente con l'indicazione del numero dell'articolo.	Soltanto descrittivo.	Nessuna.
<b>Servizio competente:</b> nella colonna è indicato il servizio competente (art. 8 cpv. 1 LGI). Se la competenza è del Cantone, appare l'indicazione «Cantone»; in questi casi, tra parentesi quadre è menzionato il [Servizio specializzato della Confederazione].	La presentazione di questa colonna dovrebbe di principio coincidere con la legislazione specifica della Confederazione. Laddove nella legislazione specifica manca un'attribuzione precisa dei compiti, essa ha tuttavia carattere costitutivo oppure carattere normativo originario (vale a dire che sostituisce le regolamentazioni mancanti della legislazione specifica).	La colonna fornisce informazioni vincolanti sulla ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni.  Laddove nella colonna appare la menzione «Cantone», il Cantone è competente ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 LGI per il rilevamento, l'aggiornamento e la gestione dei geodati. Ad esso incombono tutti i relativi obblighi, ma anche i diritti. In questi casi, il Cantone deve, nella propria legislazione, stabilire quale ente cantonale o comunale assume la competenza.  Cfr. anche di seguito il numero 5.2.
<b>Geodati di riferimento:</b> questa colonna stabilisce se si tratta di geodati di riferimento ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera f LGI.	Carattere normativo originario.	Per i Cantoni, da osservare laddove il diritto esecutivo pone particolari esigenze ai geodati di riferimento.  Per quanto riguarda la definizione di geodati di riferimento (definizione legale), cfr. allegato A2.
<b>Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà:</b> raccolte di dati che rappresentano restrizioni di diritto pubblico della proprietà e sono parte integrante del Catasto, ricevono qui un contrassegno.	Carattere normativo originario.  Questa colonna acquisterà importanza soltanto con l'entrata in vigore dell'ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà. I contrassegni saranno immessi soltanto a quel momento.	Per i Cantoni, da osservare all'atto della costituzione del Catasto RDPP.  Si tratta di un inventario iniziale del contenuto del Catasto.
<b>Livello di autorizzazione all'accesso:</b> indica il livello di autorizzazione all'accesso assegnato al geodato di base.	Carattere normativo originario e vincolante per l'applicazione del diritto.	Questo disciplinamento vincola gli organi esecutivi cantonali o comunali se la competenza giusta l'articolo 8 capoverso 1 LGI incombe al Cantone.  Cfr. nel seguito il numero 5.4.3.

<sup>7</sup> Il numero della RS designa la posizione nella Raccolta sistematica del diritto federale, consultabile in internet nelle tre lingue ufficiali al seguente indirizzo: [www.admin.ch/ch/i/rs/index.html](http://www.admin.ch/ch/i/rs/index.html).

Designazione della colonna	Carattere giuridico	Importanza per l'applicazione da parte dei Cantoni
<b>Servizio di telecaricamento:</b> stabilisce se la raccolta di dati debba essere offerta come servizio di telecaricamento.	Carattere normativo originario.	Questa determinazione stabilisce, laddove la competenza giusta l'articolo 8 capoverso 1 LGI incombe al Cantone, gli obblighi del Cantone di istituire un servizio di telecaricamento.
<b>Identificatore:</b> ogni geodato di base di diritto federale riceve un identificatore progressivo univoco.	Puramente indicativo e classificatorio.	Se un Cantone vuole fare riferimento a un geodato di base di diritto federale, l'identificatore è vincolante anche per il Cantone.

### 3. Diritto transitorio

#### 3.1. Adeguamento della legislazione cantonale

L'articolo 46 LGI stabilisce che i Cantoni adeguano la loro legislazione (leggi e ordinanze) in materia di geoinformazione *entro tre anni dall'entrata in vigore della LGI, ossia entro il 1° luglio 2011*.

Per quanto riguarda questo mandato di adeguamento della legislazione cantonale, non vi è di principio alcuna eccezione. I Cantoni assumono integralmente le relative responsabilità. Tuttavia, se delle prescrizioni tecniche della legislazione cantonale sono tanto strettamente connesse all'attuazione pratica da poter essere emanate soltanto alla data in cui deve essere avvenuta anche detta attuazione, l'adeguamento delle basi legali è ammesso soltanto da tale data.

Disposizioni e termini transitori discordanti sussistono riguardo all'introduzione del Catasto RDPP (art. 27 segg. OCRDPP). Il Catasto verrà introdotto in due fasi:

- prima tappa: introduzione in alcuni Cantoni selezionati nell'ambito di un progetto pilota con entrata in servizio il 1° gennaio 2014 e analisi del primo anno di attività completo nella seconda metà del 2016;
- seconda tappa: introduzione definitiva in tutti i Cantoni con entrata in servizio al più tardi il 1° gennaio 2020.

Di conseguenza, anche i termini per l'adeguamento del diritto cantonale vengono fissati in modo differenziato (art. 28 OCRDPP):

- prima tappa: entro il 31 dicembre 2012, le prescrizioni concernenti l'esecuzione del progetto pilota;
- seconda tappa: entro il 31 dicembre 2019, le prescrizioni concernenti l'introduzione definitiva del Catasto.

Indicazioni metodologiche per definire la necessità di agire a livello legislativo sono reperibili nel seguente al numero 4.1.1; indicazioni metodologiche per l'adeguamento della legislazione cantonale sono reperibili al numero 4.1.2.

#### 3.2. Applicazione pratica delle prescrizioni del diritto federale

##### 3.2.1 Prescrizioni organizzative

Adeguamenti risultanti da prescrizioni organizzative del diritto federale devono parimenti essere eseguiti *entro tre anni dall'entrata in vigore della LGI* se l'adeguamento dell'organizzazione cantonale richiede anche un *adeguamento della legislazione cantonale*. Ciò si presenta di regola nei casi seguenti:

- prescrizioni minime di diritto federale relative all'organizzazione delle autorità o dell'amministrazione dei Cantoni oppure dell'organizzazione d'esecuzione istituita dai Cantoni (cfr. per es. art. 42 OMU che impone l'istituzione di un servizio di vigilanza sulle misurazioni e stabilisce determinati requisiti in materia di personale);

- requisiti minimi di diritto federale per quanto concerne la procedura (cfr. per es. il nuovo art. 28 cpv. 3 OMU).

*Tutte le altre prescrizioni organizzative* entrano immediatamente in vigore *con la LGI*. Ciò riguarda in particolare:

- le prescrizioni sul flusso di informazioni (cfr. per es. l'obbligo d'annuncio giusta l'art. 18 cpv. 2 OMN);
- le prescrizioni sulla ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni;
- la designazione del servizio competente giusta l'articolo 8 capoverso 1 LGI;
- le prescrizioni sull'accesso e sull'utilizzazione (art. 12 LGI, art. 20 segg. OGI) e le modifiche organizzative imperative che ne risultano a livello cantonale;
- le prescrizioni sullo scambio tra autorità (art. 14 cpv. 1 LGI, art. 37 segg. OGI).

Per l'introduzione del Catasto RDPP valgono disposizioni particolari anche sotto il profilo organizzativo. Per la data in cui il Catasto RDPP diverrà operativo (introduzione del Catasto), ma al più tardi per il 1° gennaio 2020, i Cantoni dovranno aver emanato le seguenti disposizioni di carattere organizzativo:

- la designazione dei geodati di base vincolanti per i proprietari (art. 16 cpv. 3 LGI), art. 3 lett. b OCRDPP);
- i dettagli relativi alla procedura d'iscrizione nel Catasto (art. 8 OCRDPP), comprese eventuali deroghe alla procedura di esame secondo l'articolo 5 OCRDPP durante la fase di introduzione (art. 28 cpv. 2 OCRDPP);
- la designazione degli competenti per l'allestimento e il rilascio degli estratti autenticati (art. 14 cpv. 1 OCRDPP);
- i dettagli relativi alla procedura di autenticazione (art. 14 cpv. 4 OCRDPP);
- le possibilità di autenticazione a posteriori (art. 15 OCRDPP);
- l'autorità cantonale competente per la stipulazione di accordi programmatici.

### 3.2.2 Requisiti qualitativi e tecnici

Il nuovo diritto in materia di geoinformazione stabilisce, per lo più a livello di ordinanza del Consiglio federale o di ordinanza dipartimentale, nuovi requisiti tecnici e qualitativi per i geodati di base di diritto federale. Per la concretizzazione di tali requisiti tecnici, singole ordinanze contemplano, in parte, disciplinamenti transitori dettagliati:

#### OGI (art. 53):

- Per l'attuazione delle prescrizioni di cui agli articoli 3, 8 a 19 e 34 a 36 OGI, ai Cantoni è concesso, in applicazione dell'articolo 46 capoverso 4 LGI, *un termine di cinque anni* dall'entrata in vigore dell'ordinanza. Se l'ordinanza rinvia a direttive delle autorità federali o a norme che al momento dell'entrata in vigore non esistono ancora, il termine transitorio decorre a partire dalla data in cui esse sono comunicate ai Cantoni.
- Per il cambiamento del sistema e del quadro di riferimento planimetrici, da CH1903/MN03 a CH1903+/MN95, sono stabiliti i seguenti termini transitori:
  - per il cambiamento dei dati di riferimento, fino al 31 dicembre 2016;
  - per il cambiamento dei rimanenti geodati di base, fino al 31 dicembre 2020.

#### OMU (art. 57):

Per il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2016, i Cantoni definiscono sull'intero territorio cantonale un sistema di riferimento planimetrico unitario con quadro di riferimento per la misurazione ufficiale.

#### OTEMU (art. 115a):

La data della realizzazione delle modificazioni tecniche imposte dalle revisioni dell'OMU e dell'OTE-MU è stabilita negli accordi di programma.

Gli adeguamenti all'articolo 14 capoverso 2 OTEMU (edifici) avvengono nel quadro del rinnovamento o di un progetto particolare stabilito nell'accordo di programma.

OCRDPP (art. 26 segg.)

Per quanto riguarda il soddisfacimento dei requisiti qualitativi, si rimanda all'articolo 26 segg. OCRDPP.

Indipendentemente da queste disposizioni transitorie, giusta l'articolo 46 capoverso 4 LGI *in determinati casi* è richiesta *un'applicazione immediata* dei requisiti tecnici e qualitativi già esistenti se:

a. il diritto internazionale o il diritto federale lo prescrivono in maniera imperativa;	Se accordi di diritto internazionale pubblico (per es. nel campo del diritto ambientale), altre leggi federali poziori (cfr. al riguardo il n. 2.2.2) oppure ordinanze poziori stabiliscono requisiti tecnici o qualitativi imperativi particolari per una raccolta di geodati di base oppure una determinata applicazione, ciò dev'essere applicato indipendentemente dai termini transitori.
b. si tratta di dati la cui base legale è stata creata con l'entrata in vigore della presente legge o successivamente;	Eventuali geodati di base di diritto federale definiti dopo l'entrata in vigore della LGI da nuove prescrizioni legali devono essere sin dall'inizio rilevati, aggiornati e gestiti secondo i più recenti requisiti tecnici e qualitativi.
c. rilevano nuovamente i dati;	La medesima considerazione si applica ai dati totalmente nuovi rilevati dai Cantoni.
d. per la gestione dei dati, stabiliscono nuove basi tecnico-organizzative (banca data, hardware oppure software) che eliminano gli ostacoli per un adeguamento.	Questa disposizione transitoria si di spiega da sé.

## 4. Indicazioni metodologiche

### 4.1. Necessità di agire a livello legislativo

#### 4.1.1 Accertamento della necessità di agire a livello legislativo

La necessità di agire a livello legislativo può essere accertata con l'ausilio del seguente questionario:

<b>Verifica della completezza</b>	
Tutti i mandati di legiferare risultati dal diritto federale sono eseguiti?	Il diritto federale contiene una lunga serie di mandati di legiferare destinata ai Cantoni. Essi sono riconoscibili a causa dell'impiego di formule quali: «... i servizi competenti designati dal Cantone ...» «I Cantoni stabiliscono mediante norme giuridiche ...» «Il Cantone istituisce ...» «Il Cantone disciplina le competenze e la procedura.» «Il servizio competente secondo il diritto cantonale ...»
Le leggi e le ordinanze cantonali contengono tutti i disciplinamenti necessari per l'esecuzione del diritto in materia di geoinformazione?	Il diritto cantonale – a complemento del diritto federale – deve contenere tutte le norme di diritto necessarie all'applicazione del diritto in materia di geoinformazione. Oltre alle disposizioni organizzative e finanziarie, può trattarsi anche di norme di diritto materiale completive o di precisazione. La verifica della completezza è particolarmente importante quando vengono delegati compiti ai Comuni o ad altri incaricati. Occorre in particolare anche tenere in considerazione che i Cantoni o gli incaricati dell'esecuzione impiegati dal Cantone devono emanare propri regolamenti relativi agli emolumenti; il diritto federale disciplina unicamente gli emolumenti della Confederazione.
<b>Verifica dell'assenza di contraddizioni</b>	
Nel diritto cantonale non devono sussistere prescrizioni in contraddizione con il diritto federale.	Il diritto cantonale non può essere in contraddizione con il diritto federale. Di conseguenza, si deve verificare che il diritto cantonale non presenti contraddizioni con il diritto federale. Ciò concerne segnatamente gli ambiti seguenti: <ul style="list-style-type: none"><li>– accesso (protezione dei dati/pubblico);</li><li>– condizioni quadro per l'utilizzazione;</li><li>– diritto processuale (requisiti minimi di diritto federale);</li><li>– direttive tecniche e qualitative.</li></ul>

#### 4.1.2 Adeguamento della legislazione cantonale

Di principio, la legislazione cantonale dev'essere adeguata nell'ambito della procedura ordinaria prevista dal diritto pubblico e dal diritto amministrativo cantonali.

Alcune costituzioni cantonali prevedono la possibilità di eseguire in un primo tempo gli adeguamenti urgenti al diritto superiore mediante ordinanze<sup>8</sup>. Queste ordinanze derogano temporaneamente – vale a dire per una durata limitata – alle pertinenti leggi cantonali, che devono essere adeguate. Successivamente, l'adeguamento del diritto cantonale dev'essere recepito nel diritto ordinario.

L'applicazione di simili *competenze provvisorie di emanare ordinanze* per introdurre il diritto federale potrebbe essere opportuna soprattutto laddove l'adeguamento del diritto cantonale al nuovo diritto in materia di geoinformazione della Confederazione va coordinato o raggruppato con altri progetti legislativi, per esempio con la legislazione relativa all'introduzione della NPC<sup>9</sup> oppure con una riorganizzazione dell'esecuzione di compiti cantonali.

## 4.2. Necessità di agire in occasione dell'applicazione pratica

### 4.2.1 Necessità di agire in rapporto alla Confederazione

La necessità di agire da parte del Cantone in occasione dell'applicazione del nuovo diritto in materia di geoinformazione dev'essere accertata mediante un confronto tra la situazione auspicata e la situazione reale, vale a dire mediante un confronto dell'infrastruttura in materia di geodati esistente nel Cantone con i nuovi requisiti stabiliti dal diritto federale.

Numerosi requisiti qualitativi e tecnici dovranno ancora essere *stabiliti o precisati dall'Amministrazione federale* dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto in materia di geoinformazione. I servizi specializzati competenti della Confederazione devono ad esempio stabilire segnatamente i modelli di geodati minimi per tutti i geodati di base (art. 9 cpv. 1 OGI) nonché il modello di rappresentazione (art. 11 cpv. 2 OGI). Il Gruppo di coordinamento (GKG) o il COSIG stabiliranno per questi lavori in seno all'Amministrazione un programma vincolante con relativo calendario. In occasione dell'attuazione, i Cantoni possono parimenti orientarsi a tale calendario. Per le direttive dei competenti servizi specializzati della Confederazione che si riferiscono al Catasto RDPP l'ordinanza prevede termini vincolanti (art. 27 OCRDPP) che le autorità federali sono tenute tassativamente a rispettare<sup>10</sup>.

Per quanto riguarda la misurazione ufficiale, è probabile che anche gli accordi di programma completeranno direttive per l'introduzione e l'attuazione del nuovo diritto in materia di geoinformazione.

### 4.2.2 Necessità di agire in rapporto al Cantone stesso

Laddove il Cantone con la sua amministrazione cantonale costituisce il servizio competente giusta l'articolo 8 per tutti i geodati di base della Confederazione, la valutazione della necessità di agire in vista dell'applicazione del nuovo diritto in materia di geoinformazione e l'applicazione stessa non porranno grossi problemi, poiché si tratta di un progetto puramente interno all'amministrazione.

La situazione si presenta in maniera diversa per quei Cantoni che hanno parzialmente delegato ai Comuni o a terzi i loro compiti nel settore della geomatica. In tal caso è raccomandata una *procedura in quattro fasi*:

1. elaborazione di una concezione relativa all'Infrastruttura di geodati cantonale (IGDC) necessaria sulla base del diritto federale.
2. Determinazione della situazione per quanto riguarda lo stato attuale dell'IGDC presso gli incaricati dell'esecuzione dei compiti.
3. Accertamento delle carenze da eliminare.
4. Elaborazione e implementazione di un programma per l'adeguamento dell'IGDC.

<sup>8</sup> Una regolamentazione simile è ad esempio prevista dalla Costituzione del Cantone di Argovia (art. 91 cpv. 2bis lett. a e c) o del Cantone di Berna (art. 88 cpv. 3).

<sup>9</sup> Cfr. al riguardo anche Andreas Lienhard/Daniel Kettiger, *Gesetzgeberischer Handlungsbedarf der Kantone im Umweltrecht als Folge der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA)*; KPM-Schriftenreihe Nr. 10, Bern 2006, S. 101 ff.

<sup>10</sup> Modello quadro interdisciplinare: entro il 30 giugno 2010; direttive specifiche: 31 dicembre 2011 rispettivamente 31 dicembre 2012 (per gli identificatori 87, 88, 116 – 199), cfr. anche <http://www.cadastre.ch>.

## 5. Diritto generale in materia di geoinformazione

### 5.1. Definizioni

La legge sulla geoinformazione (art. 3 cpv. 1 LGI), ma anche l'ordinanza sulla geoinformazione (art. 2 OGI) e l'ordinanza sui nomi geografici (ONGeo), contengono disposizioni legali con definizioni, le cosiddette definizioni legali. In futuro, in Svizzera tali definizioni *dovranno essere utilizzate unitariamente a tutti i livelli federalistici* per l'intero diritto in materia di geoinformazione.

L'elenco completo delle definizioni legali in ordine alfabetico con il relativo commento è reperibile nell'allegato A2.

#### Necessità di agire da parte dei Cantoni:

→ adeguare o stralciare definizioni legali del diritto cantonale in contraddizione con il diritto federale.

### 5.2. Servizio competente

L'articolo 8 capoverso 1 LGI disciplina il servizio competente per il rilevamento, l'aggiornamento e la gestione dei geodati di base (detentore dei dati). Nella nuova legislazione in materia di geoinformazione si fa costantemente riferimento a questa competenza, spesso utilizzando la formula «il servizio competente giusta l'articolo 8 LGI».




Figura 4: Competenze per i geodati (relazione con il diritto in materia di geodati)

Se un *Ufficio federale* è il servizio competente ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 LGI, esso è menzionato nell'allegato dell'OGI (CGDB) (cfr. anche sopra n. 2.3.2).

Se la *competenza* è *del Cantone*, anche questo fatto è indicato nel CGDB. In questi casi, il Cantone deve stabilire nella propria legislazione qual'è, nel Cantone, il *servizio competente*, vale a dire il servizio competente per rilevare, aggiornare e gestire i pertinenti geodati di diritto federale.

Se il Cantone non disciplina la competenza cantonale mediante una norma giuridica (legge o ordinanza), è applicabile il secondo periodo dell'articolo 8 capoverso 1 LGI: la competenza spetta al servizio specializzato della Confederazione o del Cantone competente per il settore specialistico a cui si riferiscono i geodati di base (per i dati del Catasto dei rumori sarebbe di conseguenza integralmente competente l'Ufficio cantonale che si occupa dell'inquinamento fonico).

Necessità di agire da parte dei Cantoni:

- designazione dei servizi competenti nel diritto cantonale.

### **5.3. Requisiti qualitativi e tecnici**

#### **5.3.1 Sistema di riferimento e quadro di riferimento**

Il riferimento planimetrico dei geodati di base di diritto federale deve di principio fondarsi su uno dei sistemi di riferimento planimetrici seguenti (art. 4 cpv. 1 OGI):

- a. sistema di riferimento planimetrico CH1903 con quadro di riferimento planimetrico MN03;
- b. sistema di riferimento planimetrico CH1903+ con quadro di riferimento planimetrico MN95.

Tuttavia, il nuovo sistema di riferimento planimetrico ufficiale sarà il sistema CH1903+ con quadro di riferimento planimetrico MN95. Per il passaggio dal sistema di riferimento planimetrico e dal quadro di riferimento planimetrico CH1903/MN03 al CH1903+/MN95 sono stabiliti i seguenti termini transitori (art. 53 cpv. 2 OGI):

- a. per il cambiamento concernente i dati di riferimento, fino al 31 dicembre 2016;
- b. per il cambiamento concernente tutti gli altri geodati di base di diritto federale, fino al 31 dicembre 2020.

Per il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2016, i Cantoni definiscono sull'intero territorio cantonale un sistema di riferimento planimetrico unitario con quadro di riferimento *per la misurazione ufficiale*. Lo scopo di questo mandato di legiferare assegnato ai Cantoni è quello di avere condizioni unitarie sull'intero territorio cantonale (art. 57 cpv. 2 OMU). Nel periodo tra l'entrata in vigore della LGI e il 31 dicembre 2016, i Cantoni sono liberi di scegliere la data del passaggio al nuovo sistema di riferimento planimetrico per la misurazione ufficiale.

Necessità di agire da parte dei Cantoni:

- assicurare il passaggio tempestivo al nuovo sistema di riferimento planimetrico entro il 31 dicembre 2016 per i dati di riferimento e entro il 31 dicembre 2020 per tutti gli altri geodati di base.
- Stabilire nel diritto cantonale, per il periodo fino al 31 dicembre 2016, il sistema di riferimento planimetrico valevole sull'intero territorio cantonale per la misurazione ufficiale (ed eventualmente provvedere a un adeguamento a una data successiva).

#### **5.3.2 Requisiti qualitativi e tecnici rimanenti**

Al riguardo, si rimanda ai numeri 3.3.2 e 4.2.

### **5.4. Accesso**

#### **5.4.1 Principio**

Le nuove prescrizioni degli articoli 10, 11 e 12 capoverso 1 LGI e degli articoli 20 a 24 OGI sull'accesso di terzi ai geodati di base di diritto federale *sono valevoli a livello svizzero* a partire dall'entrata in vigore della LGI e devono essere applicate da tutte le autorità e i servizi dell'Amministrazione che sono considerati servizi competenti ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 LGI (cfr. sopra n. 5.2). Da tale data, il nuovo diritto federale è pozione a eventuali disciplinamenti derogatori del diritto cantonale. Tali disciplinamenti cantonali dovranno poi essere abrogati formalmente.

Il diritto federale stabilisce in maniera vincolante nell'Allegato 1 dell'OGI (CGDB) i *livelli di autorizzazione all'accesso A fino a C* per tutti i geodati di base di diritto federale. Disciplinamenti derogatori in materia di accesso sono possibili soltanto nei casi previsti dall'articolo 22 capoverso 2 e dall'articolo 23 capoverso 2 OGI.

Necessità di agire da parte dei Cantoni:

- istruzione delle persone responsabili in merito alle nuove modalità di accesso.
- Abrogazione di eventuali regolamentazioni di diritto cantonale in contraddizione con le norme federali.

#### 5.4.2 Protezione dei dati

Dall'entrata in vigore della LGI, ai geodati di base di diritto federale sono applicabili le disposizioni della legge federale sulla protezione dei dati<sup>11</sup> valevoli per l'Amministrazione federale (art. 11 LGI). Per la vigilanza sulla protezione dei dati rimane competente il servizio cantonale di vigilanza sulla protezione dei dati.

##### Necessità di agire da parte dei Cantoni:

- ➔ informazione del servizio cantonale incaricato della vigilanza sulla protezione dei dati in merito alle modifiche concernenti la protezione dei dati.
- ➔ Abrogazione di eventuali regolamentazioni di diritto cantonale in contraddizione con le norme federali.

#### 5.4.3 Accesso/livelli di autorizzazione all'accesso

Dall'entrata in vigore della LGI vi è di principio un *diritto legale all'accesso* ai geodati di base di diritto federale disponibili. L'accesso e le limitazioni all'accesso sono imperative per tutti i geodati di base di diritto federale e sono disciplinati in maniera vincolante nell'Allegato 1 dell'OGI (CGDB):

- nel caso del *livello di autorizzazione all'accesso A*, di principio l'accesso deve sempre essere concesso. In singoli casi, oppure, in generale, per parti della raccolta di dati, l'accesso può essere eccezionalmente limitato, differito o negato per i motivi seguenti (art. 22 cpv. 2 OGI): ostacolazione di misure delle autorità; messa in pericolo della sicurezza interna o esterna; danneggiamento di interessi in materia di politica estera; danneggiamento delle relazioni tra Confederazione e Cantoni; messa in pericolo degli interessi economici della Svizzera nonché obblighi particolari in materia di tutela del segreto.
- Nel caso del *livello di autorizzazione all'accesso B*, di principio non è concesso l'accesso. Eccezionalmente l'accesso è concesso in singoli casi, oppure, in generale, per l'intera raccolta di dati o per sue parti, se l'accesso non pregiudica gli interessi in materia di tutela del segreto oppure tali interessi possono essere tutelati mediante misure legali, organizzative o tecniche (cfr. art. 23 cpv. 2 OGI).
- Nel caso del *livello di autorizzazione all'accesso C* non è mai consentito concedere l'accesso a persone esterne alle amministrazioni che non hanno alcuna funzione ufficiale.

##### Necessità di agire da parte dei Cantoni:

- ➔ istruzione delle persone responsabili in merito alle nuove modalità di accesso.

Le nuove disposizioni vincolanti in materia di accesso ai geodati di base di diritto federale fanno sì che i Cantoni debbano prendere di regola una decisione di fondo riguardo al modello di accesso ai geodati di base di diritto cantonale. Esistono fondamentalmente due diverse concezioni di massima per tale regolamentazione:

- il Cantone adotta, per i geodati di base di diritto cantonale (ed eventualmente per quelli di diritto comunale), il modello della Confederazione, che prevede diversi livelli di autorizzazione d'accesso; ciò comporta eventualmente che i geodati di base vengano trattati in modo diverso dagli altri documenti e dati dell'amministrazione cantonale (ed eventualmente comunale), per i quali vale la legislazione cantonale in materia di protezione dei dati e il principio di trasparenza.
- Il Cantone stabilisce che per i geodati di base di diritto cantonale vale la legislazione cantonale in materia di protezione dei dati e il principio di trasparenza; ciò fa sì che l'accesso ai geodati di base di diritto federale e di diritto cantonale sia disciplinato diversamente.

##### Necessità di agire da parte dei Cantoni:

- ➔ Scelta del modello per l'accesso ai geodati di base di diritto cantonale (ed eventualmente comunale).

<sup>11</sup> Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD), RS 235.1.

#### 5.4.4 Diritto processuale

Come indicato, dall'entrata in vigore della LGI vi è di principio *un diritto legale all'accesso* ai geodati di base di diritto federale disponibili. In caso di rifiuto dell'accesso, dev'essere emanata, d'ufficio o su richiesta, una decisione motivata provvista dell'indicazione dei rimedi giuridici. La procedura amministrativa e la procedura in materia di rimedi giuridici si fondano sul diritto cantonale. Contro la decisione della massima istanza cantonale è ammesso il ricorso in materia di diritto pubblico<sup>12</sup> al Tribunale federale.

L'articolo 12 capoverso 1 LGI prevede che l'autorizzazione all'accesso e all'utilizzazione possa essere rilasciata in tre modi, vale a dire mediante:

- *decisione*;
- *contratto*; nel caso del rifiuto di una garanzia contrattuale per l'accesso, dev'essere emanata una pertinente decisione;
- *controlli organizzativi o tecnici dell'accesso* (Digital Rights Management; DRM); nel caso di simili soluzioni tecniche, in Internet occorre indicare a chi può rivolgersi la persona che desidera presentare una domanda di accesso quando il sistema non consente l'accesso.

Necessità di agire da parte dei Cantoni:

- ➔ istruzione delle persone responsabili in merito alle nuove modalità di accesso.
- ➔ Eventualmente, predisporre controlli organizzativi o tecnici dell'accesso nel caso di servizi web.

### 5.5. Utilizzazione

#### 5.5.1 Necessità dell'autorizzazione

Di principio, per l'utilizzazione di geodati di base di diritto federale è necessaria un'autorizzazione. Risulta evidente che nei casi in cui dev'essere negato l'accesso, non è nemmeno consentita l'utilizzazione.

Per determinati geodati di base, il servizio competente giusta l'articolo 8 capoverso 1 LGI può consentire l'utilizzazione senza autorizzazione (art. 25 cpv. 5 OGI). Concretamente, ciò si limita ai geodati di base con livello di autorizzazione all'accesso A.

Necessità di agire da parte dei Cantoni:

- ➔ istruzione delle persone responsabili in merito alle nuove modalità d'utilizzazione.
- ➔ definizione, da parte del (dei) servizio (servizi) competente (competenti), dei casi in cui è ammessa l'utilizzazione senza autorizzazione.

#### 5.5.2 Rilascio dell'autorizzazione

L'articolo 12 capoverso 1 LGI prevede che l'autorizzazione per l'accesso e l'utilizzazione possa essere rilasciata in tre modi:

- mediante *decisione*;
- mediante *contratto*; in caso del rifiuto una garanzia contrattuale per l'utilizzazione, dev'essere emanata una pertinente decisione;
- mediante *controlli organizzativi o tecnici dell'accesso* (Digital Rights Management; DRM); nel caso di simili soluzioni tecniche, in Internet occorre indicare a chi può rivolgersi la persona che desidera presentare una domanda di utilizzazione quando il sistema non autorizza l'utilizzazione.

Infine, il rifiuto dell'utilizzazione avviene sempre mediante decisione (art. 26 OGI).

Necessità di agire da parte dei Cantoni:

- ➔ istruzione delle persone responsabili in merito alle nuove modalità d'utilizzazione.
- ➔ Eventualmente, predisporre controlli organizzativi o tecnici dell'accesso nel caso di servizi web.

<sup>12</sup> Cfr. gli articoli 82 segg. della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF), RS 173.110.

## 5.6. Geoservizi

In sintonia con il diritto dell'UE, si distinguono i seguenti *tipi di geoservizi* (per le definizioni legali, cfr. allegato A2):

- servizi di ricerca;
- servizi di rappresentazione;
- servizi di telecaricamento;
- servizi di trasformazione.

Se il Cantone è il servizio competente giusta l'articolo 8 capoverso 1 LGI, esso è tenuto a offrire almeno i geoservizi seguenti (art. 34 OGI):

- tutti i geodati di base di diritto federale che presentano il livello di autorizzazione all'accesso A devono essere offerti in un servizio di rappresentazione.
- I geodati di base del diritto federale dell'Allegato 1 dell'OGI (CGDB) contrassegnati in maniera corrispondente devono inoltre essere offerti come servizio di telecaricamento.

Inoltre, i relativi *metadati* devono essere resi accessibili *mediante servizi di ricerca* (art. 35 OGI). Per i geometadati è applicabile la norma SN 612050 (Edizione 2005-05, Misurazione e geoinformazione – Modello di metadati GM03 – Modello di metadati svizzero per geodati), cfr. articolo 6 OGI-swisstopo.

Tutti questi geoservizi devono soddisfare almeno la *norma eCH-0056 Profilo d'applicazione di geoservizi* (stato il 15 dicembre 2006) (art. 7 OGI-swisstopo).

Sotto il profilo temporale, per l'attuazione sono applicabili i termini transitori dell'articolo 53 OGI (cfr. sopra n. 3.2.2).

I contenuti del Catasto RDPP vengono resi accessibili attraverso un servizio di rappresentazione (art. 9 cpv. 1 OCRDPP)<sup>13</sup>. Tale servizio deve poter sovrapporre i geodati relativi alle restrizioni di diritto pubblico della proprietà ai dati del livello di informazione «Beni immobili» della misurazione ufficiale (articolo 10 capoverso 1 OCRDPP). Esso deve inoltre poter rappresentare anche i dati legali.

Necessità di agire da parte dei Cantoni:

- ➔ creare i geoservizi nel settore nel quale il Cantone è competente giusta l'articolo 8 capoverso 1 LGI.
- ➔ Adeguare i geoservizi esistenti alle norme prescritte dal diritto federale.
- ➔ Eventualmente, adeguamento del diritto cantonale.

## 5.7. Scambio tra autorità

Giusta l'articolo 14 capoverso 2 LGI, *dall'entrata in vigore della legge le autorità della Confederazione e dei Cantoni si accordano reciprocamente un accesso semplice e diretto ai geodati di base di diritto federale*. Nei casi in cui la Confederazione o i Cantoni hanno delegato il rilevamento, l'aggiornamento e la gestione dei geodati di base a terzi (Comuni, privati), anche quest'ultimi sono considerati autorità.

Quando l'autorità ha un mandato legale offrire sul mercato prestazioni commerciali<sup>14</sup> (ciò è segnatamente il caso per servizi amministrativi gestiti secondo i principi della nuova gestione pubblica: GEMAP, NPM, ...), allora l'utilizzazione di geodati di base di diritto federale è considerata un'utilizzazione commerciale e sottostà alle normali regolamentazioni *sull'accesso e sull'utilizzazione* a cui sono soggetti anche gli utenti privati. Per garantire la neutralità sotto il profilo della libera concorrenza, l'amministrazione pubblica in questi casi dev'essere trattata esattamente come i terzi privati.

Lo scambio tra autorità è accordato come segue:

<sup>13</sup> Il Catasto RDPP costituisce un geoservizio qualificato sotto un triplice aspetto: sotto l'aspetto giuridico in virtù del suo riferimento al diritto, rispettivamente del collegamento dei geodati con dati di natura giuridica; sotto l'aspetto del diritto di proprietà a causa del suo collegamento con il livello di informazione «Beni immobili» della misurazione ufficiale; nonché infine sotto l'aspetto della qualità dei dati, a causa della particolare procedura d'esame adottata all'atto dell'iscrizione dei dati; cfr. in proposito anche <http://www.cadastre.ch>.

<sup>14</sup> Offerta dell'autorità sul mercato basata su un mandato legale o d'altro genere.

- per quanto possibile, mediante concessione dell'accesso con un servizio di telecaricamento;
- nei rimanenti casi, mediante trasmissione dei dati in altra forma.

Per quanto riguarda lo scambio tra autorità, le prescrizioni di dettaglio sono contenute negli articoli 37 segg. OGI.

Necessità di agire da parte dei Cantoni:

- istruzione delle persone responsabili in merito alle nuove modalità di accesso.

La regolamentazione contrattuale per l'indennizzo forfettario è attualmente in fase di elaborazione. Nel settore della misurazione ufficiale, per quanto riguarda la fatturazione dei Cantoni alle autorità federali, sussiste una regolamentazione transitoria: per la consegna di dati della misurazione ufficiale, fino all'entrata in vigore del contratto giusta l'articolo 14 LGI ai servizi dell'Amministrazione federale possono essere fatturati soltanto i costi relativi al mandato e al tempo impiegato.

Necessità di agire da parte dei Cantoni:

- istruzione delle persone responsabili in merito alle nuove modalità di accesso.

## 5.8. Emolumenti

Laddove i *Cantoni* sono detentori di dati nel senso dell'articolo 8 capoverso 1 LGI, essi possono *definire liberamente il diritto in materia di emolumenti per l'accesso ai geodati di diritto federale e per la loro utilizzazione*. Una limitazione è rappresentata dall'obbligo della Confederazione e dei Cantoni di armonizzare i principi tariffari (art. 15 cpv. 2 LGI). Il diritto in materia di emolumenti disciplinato nell'OGI è applicabile soltanto all'Amministrazione federale.

L'articolo 15 capoverso 1 LGI ha soltanto valore dichiarativo e in quanto tale, non è sufficiente come base legale per la riscossione di emolumenti. Di conseguenza, i Cantoni stessi *devono creare nel diritto cantonale basi legali sufficienti in materia di emolumenti*. In considerazione delle nuove modalità di accesso e di utilizzazione nonché delle eventuali nuove forme ampliate di accesso e di utilizzazione (per es. servizi di telecaricamento) previste dal nuovo diritto federale in materia di geoinformazione, si raccomanda di sottoporre a una verifica il diritto cantonale in materia di emolumenti nel settore della geometrica. Ciò vale segnatamente per le tariffe.

Nella misura in cui i fornitori di prestazioni incaricati (Comuni, privati) sono autorizzati dal diritto cantonale a stabilire liberamente loro stessi i propri emolumenti, è pure raccomandata una verifica. In questo contesto, occorrerebbe riflettere sull'opportunità per il Cantone di uniformare o armonizzare all'interno del Cantone gli emolumenti per l'accesso e l'utilizzazione di geodati di base. L'armonizzazione può avvenire anche mediante l'allestimento di raccomandazioni, tariffe indicative o regolamenti tariffari modello.

Necessità di agire da parte dei Cantoni:

- verifica e adeguamento del diritto cantonale in materia di emolumenti, segnatamente delle tariffe.  
→ Verifica ed eventuale armonizzazione del diritto in materia di emolumenti per i fornitori di prestazioni incaricati.

## 5.9. Sanzioni

### 5.9.1 Sanzioni amministrative

In caso di infrazioni alle disposizioni sull'accesso e sull'utilizzazione, il diritto federale in materia di geoinformazioni prevede ora sanzioni amministrative, applicabili in due fasi consecutive:

1. *autorizzazione a posteriori* (art. 27 OGI): in caso di utilizzazione illecita di geodati di base, la procedura per la concessione dell'autorizzazione è eseguita in ogni caso (imperativamente) d'ufficio a posteriori. Questa procedura si conclude o con l'autorizzazione per l'accesso e l'utilizzazione oppure con il respingimento della domanda mediante decisione. Nel caso del rifiuto dell'autorizzazione deve sempre essere esaminata anche la fase 2. La procedura d'autorizzazione a posteriori è soggetta a emolumento (eventualmente occorrerà creare una tariffa particolare).

2. *Distruzione* (art. 33 OGI): se, in caso di utilizzazione illecita di geodati di base, *non è possibile concedere*, in virtù delle prescrizioni di diritto federale, l'autorizzazione a posteriori, il servizio competente in virtù dell'articolo 8 capoverso 1 LGI può ordinare la cancellazione dei dati o la confisca dei supporti di dati. Questa sanzione è indipendente da un eventuale perseguimento penale. La confisca o la cancellazione devono essere ordinate mediante una decisione impugnabile. A seconda del diritto cantonale in materia di procedura amministrativa, è possibile procedere contemporaneamente al sequestro provvisorio dei supporti di dati oppure togliere l'effetto sospensivo ai rimedi giuridici contro una simile decisione.

Segnatamente la confisca e la cancellazione (in quanto prescrizione potestativa) lasciano al servizio amministrativo competente un certo margine discrezionale. Si pone pertanto la domanda se i Cantoni, per una prassi uniforme, non debbano eventualmente emanare *istruzioni più precise in materia*. Laddove i compiti esecutivi sono delegati a esecutori privati, si pone inoltre la domanda se nel diritto cantonale non debba essere introdotta una prescrizione che non consenta a tali esecutori di decidere autonomamente la confisca e la cancellazione, ma che deleghi la competenza per la decisione a un ufficio cantonale.

Necessità di agire da parte dei Cantoni:

- istruzione delle persone responsabili.
- Eventualmente, emanazione di istruzioni più precise.
- Eventualmente, nel diritto cantonale, adeguamento delle disposizioni in materia di competenza.

### 5.9.2 Sanzioni penali

L'articolo 51 OGI prevede, per determinate forme di violazione delle regole relative all'accesso e all'utilizzazione, anche sanzioni penali. La disposizione ha il seguente tenore:

**Art. 51** Violazioni e perseguimento penale

<sup>1</sup> È punito con la multa fino a 5000 franchi chi:

- a. procura illegittimamente a se stesso o a terzi l'accesso a geodati di base;
- b. utilizza senza previa autorizzazione geodati di base o geoservizi;
- c. comunica senza previa autorizzazione geodati di base;
- d. viola prescrizioni in materia di utilizzazione, segnatamente in materia di indicazione della fonte.

<sup>2</sup> Il perseguimento penale incombe ai Cantoni.

Si tratta di una norma penale che fa parte del diritto penale accessorio della Confederazione che di principio dev'essere applicata dalle *autorità di perseguimento penale ordinarie del Cantone* (polizia, Ministero pubblico ecc.). Si tratta di principio di un reato perseguibile d'ufficio, tuttavia nella prassi le autorità di perseguimento penale si attiveranno soltanto se un servizio della Confederazione o un ufficio cantonale sporge denuncia. Anche in questo caso potrebbe essere opportuno emanare istruzioni più precise.

Nell 2011 swisstopo redigerà un foglio informativo sulle sanzioni penali nel campo del nuovo diritto in materia di geoinformazione, che sarà messo a disposizione di KKVA e KKGeo, all'attenzione della autorità cantonali di perseguimento penale.

Necessità di agire da parte dei Cantoni:

- istruzione delle persone responsabili.
- Eventualmente, emanazione di istruzioni più precise.

### 5.10. Obblighi di assistenza e di tolleranza

Gli articoli 20 e 21 LGI sono applicabili direttamente anche dalle autorità cantonali e, di conseguenza, per i Cantoni non vi è alcuna necessità di agire a livello legislativo.

## 6. Nomi geografici

### 6.1. Nomi geografici della misurazione ufficiale

Giusta l'articolo 8 capoverso 2 ONGeo i Cantoni designano mediante una norma di diritto chi è competente per *stabilire i nomi geografici* della misurazione ufficiale.

Necessità di agire da parte dei Cantoni:

- verificare se nel diritto cantonale vi è una simile attribuzione dei compiti; eventualmente, completare o adeguare il diritto cantonale.

Giusta l'articolo 9 capoverso 1 ONGeo, ogni Cantone istituisce una *Commissione cantonale di nomenclatura*, che è l'organo specialistico del Cantone per le questioni relative ai nomi geografici della misurazione ufficiale. In occasione del primo rilevamento, del rinnovamento e dell'aggiornamento, la Commissione di nomenclatura verifica i nomi geografici della misurazione ufficiale per quanto riguarda la correttezza linguistica e la conformità alle regole e comunica le sue conclusioni, unitamente alle sue raccomandazioni, al servizio competente giusta l'articolo 8 ONGeo (cfr. sopra). Se il servizio competente non intende seguire le raccomandazioni della Commissione, essa richiede un rapporto ufficiale alla Direzione federale delle misurazioni catastali.

Necessità di agire da parte dei Cantoni:

- verificare se le prescrizioni di diritto cantonale relative alle competenze e alla procedura sono ancora conformi alle nuove regolamentazioni di diritto federale; eventualmente, adeguare il diritto cantonale.

### 6.2. Prescrizioni in materia di competenza

La nuova ONGeo richiede inoltre al Cantone che stabilisca nel diritto cantonale le competenze seguenti:

- competenza per stabilire i nomi dei Comuni (art. 13 cpv. 1 ONGeo);
- competenza per stabilire i nomi delle località (art. 21 cpv. 1 ONGeo);
- competenza per stabilire i nomi delle vie (art. 26 cpv. 2 ONGeo).

Necessità di agire da parte dei Cantoni:

- esaminare se nel diritto cantonale vi è una simile attribuzione dei compiti, eventualmente completare o adeguare il diritto cantonale.

## 7. Misurazione nazionale

### 7.1. Di principio, nessuna necessità di agire

Nel settore della misurazione nazionale, di principio il nuovo diritto in materia di geoinformazione non determina alcuna necessità di agire per i Cantoni.

### 7.2. Eccezioni

#### 7.2.1 Confini nazionali

Gli articoli 13 segg. OMN creano chiarezza relativamente a determinate modalità riguardanti i confini nazionali. Anche in questo caso, occorre eventualmente esaminare se le competenze non debbano essere elencate anche nel diritto cantonale in materia di organizzazione.

Necessità di agire da parte dei Cantoni:

- istruzione delle persone responsabili.  
→ Eventualmente, adeguamento o completamento del diritto cantonale.

## 7.2.2 Organo di coordinamento delle riprese aeree

L'articolo 27 OMN stabilisce che swisstopo è l'organo di coordinamento delle riprese aeree. È competente per il coordinamento dei voli dell'Amministrazione federale e dei Cantoni destinati al rilevamento di *geodati di base di diritto federale*. I servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni devono annunciare preventivamente a swisstopo detti voli. Ogni Cantone deve stabilire qual è il servizio cantonale competente per detti annunci.

### Necessità di agire da parte dei Cantoni:

- designazione del servizio cantonale competente per l'annuncio dei voli.

## 8. Geologia nazionale

Le nuove regolamentazioni sulla geologia nazionale – segnatamente le prescrizioni dell'ordinanza sulla geologia nazionale (OGN) – riguardano i Cantoni soltanto in due settori:

- allo scambio tra autorità di dati e informazioni geologici della Confederazione sono applicabili le prescrizioni dell'articolo 14 LGI e degli articoli 37 a 42 OGI (art. 13 OGN). Questa prescrizione è primariamente favorevole ai Cantoni.
- Il competente servizio specializzato in materia di geologia nazionale garantisce la *partecipazione dei Cantoni* nel campo della geologia nazionale (art. 18 OGN). Può partecipare a conferenze specialistiche intercantonal oppure convocare proprie conferenze specialistiche.

Queste regolamentazioni non determinano per i Cantoni alcuna necessità di agire.

Poiché nel settore della geologia nazionale i Cantoni hanno in parte ampie competenze legislative autonome, nemmeno la terminologia della geologia nazionale (art. 2 OGN, Definizioni) è imperativamente applicabile dai Cantoni. Le definizioni della geologia nazionale non figurano pertanto nell'allegato A2.

### Necessità di agire da parte dei Cantoni:

- non è riconoscibile alcuna necessità.

## 9. Misurazione ufficiale, ingegneri geometri e diritto in materia di registro fondiario

### 9.1. Aspetti fondamentali

Nel settore della misurazione ufficiale, a livello di ordinanza – contrariamente al resto del diritto in materia di geoinformazione – non viene creato nulla di nuovo. Le *collaudate prescrizioni dell'OMU e dell'OTEMU rimangono di principio in vigore*. Nel campo del diritto materiale della misurazione ufficiale sono effettuati *soltanto adeguamenti minori*. In tale contesto, si è prestato attenzione affinché la numerazione degli articoli dell'OMU e dell'OTEMU rimanga per quanto possibile invariata, così che i rimandi a queste due ordinanze che figurano nel diritto cantonale non debbano essere modificati.

Per contro, con la nuova Ogeom viene *rinnovata completamente la regolamentazione* concernente gli ingegneri geometri.

### 9.2. Prescrizioni organizzative

Nel caso delle presenti prescrizioni sussiste una necessità di agire da parte dei Cantoni, in quanto occorre esaminare se la legislazione cantonale debba essere adeguata (eventualmente anche soltanto per quanto riguarda la terminologia impiegata) e se nel diritto cantonale mancano eventualmente prescrizioni in materia di competenza:

- *articolo 3 capoverso 2 OMU, articolo 2 OTEMU*: competenza per i piani d'attuazione e per la conclusione di accordi di programma.
- *Articolo 5 lettera f OMU*: competenza per il nuovo piano di base della misurazione ufficiale (PB-MU-CH).

- *Articoli 28 a 30 OMU*: procedura per il deposito pubblico, approvazione e riconoscimento<sup>15</sup>.
- *Articolo 34 capoverso 2 OMU*: il Cantone designa l'organo che decide in merito all'accesso e all'utilizzazione e che è competente per il rilascio di estratti e valutazioni.
- *Articolo 43 capoverso 2 OMU*: il Cantone designa il servizio competente per l'insieme dei dati della misurazione ufficiale originale e determinante.
- *Articolo 87 OTEMU*: il Cantone emana le istruzioni necessarie per l'amministrazione.

### 9.3. Prescrizioni tecniche

Per quanto riguarda l'applicazione di requisiti tecnici e qualitativi nuovi o modificati, si rimanda di principio ai numeri 3.3.2 e 4.2. *Le modalità e le scadenze precise della realizzazione dell'adeguamento alle prescrizioni tecniche modificate della misurazione ufficiale sono stabilite negli accordi di programma* (art. 115a OTEMU).

Numerose prescrizioni tecniche vengono adeguate. Nel caso delle prescrizioni che seguono sussiste una necessità di agire da parte dei Cantoni, in quanto occorre esaminare se la legislazione cantonale non debba essere adeguata (eventualmente anche soltanto per quanto riguarda la terminologia utilizzata) e se nel diritto cantonale siano necessarie, oppure debbano essere adeguate, le disposizioni esecutive:

- *articolo 5 lettera f OMU*: nuovo piano di base della misurazione ufficiale (PB-MU-CH).
- *Articolo 14 capoverso 2 OMU*: rettifica di linee di confine.
- *Articoli 14a OMU*: correzione di contraddizioni.
- *Articolo 21 OMU*: data e modalità dell'esecuzione della misurazione ufficiale (rinvio all'accordo di programma).
- *Articolo 24 capoverso 2 OMU*: termine per la tenuta a giorno.
- *Articolo 24 capoverso 3 OMU*: ciclo di tenuta a giorno.
- *Articoli 28 a 30 OMU*: procedura per il deposito pubblico, approvazione e riconoscimento.
- *Articolo 38 OMU, articolo 73a OTEMU*: emolumento per gli estratti autenticati.
- *Articolo 47 capoverso 2 OMU*: disposizione parzialmente nuova riguardante i costi non computabili.
- *Articolo 57 capoverso 2 OMU*: per il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2016, i Cantoni definiscono sull'intero territorio cantonale un sistema di riferimento planimetrico unitario con quadro di riferimento per la misurazione ufficiale (cfr. sopra n. 5.3.1).
- *Articolo 87 OTEMU*: ogni Cantone emana le istruzioni necessarie per l'amministrazione.
- *Articolo 88 capoverso 4 OTEMU*: i Cantoni disciplinano l'archiviazione e la storicizzazione degli estratti.

Occorre inoltre prestare attenzione al fatto che, sulla base della *nuova terminologia* della LGI e dell'OGI, anche nel settore della misurazione ufficiale si parla ora di rilevamento, aggiornamento (tenuta a giorno) e di gestione nonché di storicizzazione e di archiviazione.

### 9.4. Nuovi obblighi d'informazione a favore della misurazione ufficiale

Con le nuove ordinanze saranno introdotti differenti nuovi obblighi d'informazione a favore della misurazione ufficiale:

- Articolo 32<sup>bis</sup> dell'ordinanza concernente la procedura di approvazione dei piani per costruzioni e impianti militari (RS 510.51): l'organo competente del DDPS informa entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di costruzione il servizio cantonale competente per la vigilanza sulla misurazione ufficiale in merito a modifiche che rendono necessario un aggiornamento della misurazione ufficiale.

<sup>15</sup> Cfr. Daniel Keftiger, *Das Einsprache- und Genehmigungsverfahren* (art. 28 e 29 OMU); INFO D+M 2/2009, p. 14 segg.

- articolo 15 capoverso 1<sup>bis</sup> dell'ordinanza sulle ferrovie (RS 742.141.1): le imprese ferroviarie informano entro 30 giorni il servizio cantonale competente per la vigilanza sulla misurazione ufficiale in merito a modifiche che rendono necessario un aggiornamento della misurazione ufficiale.
- Articolo 17 capoverso 3 dell'ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta (RS 746.11): dopo la verifica, l'Ufficio federale competente trasmette una copia dei piani di costruzione al servizio cantonale competente per la vigilanza sulla misurazione ufficiale.
- Articolo 41 dell'ordinanza sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta (RS 746.12): la posizione dell'impianto di trasporto in condotta dev'essere definita in coordinate nazionali da agrimensori diplomati e iscritta nel registro fondiario e nei dati della misurazione ufficiale.

Nel quadro del pacchetto di ordinanze relativo alla NPF, una prescrizione analoga è prevista anche per le strade nazionali.

Necessità di agire da parte dei Cantoni:

- non è riconoscibile alcuna necessità.

## 9.5. Ingegneri geometri

### 9.5.1 Esercizio della professione

La Ogeom disciplina in modo nuovo la formazione e l'esercizio della professione. Sulla base dell'articolo 41 LGI, viene ora in particolare istituito un registro professionale. Di principio, i lavori della misurazione ufficiale possono essere eseguiti *soltanto da persone iscritte nel registro* o sotto la vigilanza di persone iscritte nel registro. Ciò si applica anche alle amministrazioni pubbliche dei Cantoni e dei Comuni.

I *lavori* non eseguiti direttamente dal Cantone concernenti i livelli d'informazione «Punti fissi», «Beni immobili», «Nomenclatura», «Confini giurisdizionali», «Spostamenti di terreno permanenti» e «Suddi-visioni amministrative» nonché la tenuta a giorno e l'amministrazione della misurazione ufficiale possono essere affidati dal Cantone soltanto a (art. 44 cpv. 2 OMU):

- Comuni, altri enti di diritto pubblico e persone giuridiche di diritto pubblico che dispongono di un proprio ufficio di misurazione diretto da un ingegnere geometra patentato iscritto nel registro;
- ingegneri geometri patentati iscritti nel registro.

Anche il *responsabile del servizio cantonale competente per la vigilanza sulla misurazione ufficiale* dev'essere un ingegnere geometra patentato iscritto nel registro (art. 42 cpv. 1 OMU).

Le persone che, al momento dell'entrata in vigore dell'ordinanza, eseguono autonomamente lavori della misurazione ufficiale, devono chiedere l'iscrizione nel registro entro un anno. Essi rimangono autorizzati a eseguire detti lavori fino alla decisione sull'iscrizione nel registro (art. 41 cpv. 4 Ogeom). I Cantoni devono inoltre vigilare affinché le persone dell'amministrazione pubblica o che nell'ambito di un mandato eseguono lavori della misurazione ufficiale si facciano iscrivere tempestivamente nel registro professionale.

Necessità di agire da parte dei Cantoni:

- controllare se le persone interessate si sono fatte iscrivere nel registro.

### 9.5.2 Messa a concorso<sup>16</sup>

L'aggiudicazione dei lavori di terminazione, di primo rilevamento, di rinnovamento, di tenuta a giorno periodica e di digitalizzazione provvisoria avviene – come finora – conformemente alle prescrizioni determinanti per il Cantone in materia di acquisti pubblici (art. 45 cpv. 1 OMU).

I lavori della misurazione ufficiale assegnati per un'esecuzione esclusiva in un determinato settore geografico devono ora essere oggetto di una gara pubblica (art. 45 cpv. 2 OMU). I Cantoni devono

<sup>16</sup> Cfr. a proposito di questa problematica anche Daniel Kettiger, Vergabe von Arbeiten der amtlichen Vermessung (art. 45 OMU), INFO D+M 2/2009, p. 16 segg.; Daniel Kettiger, Die amtliche Vermessung im Geltungsbereich des Binnenmarktgesezes; 1/2010, cfr. p. 30 segg.

disciplinare nella loro legislazione le relative modalità (periodi, scadenze, procedura ecc.).

Necessità di agire da parte dei Cantoni:

- ➔ emanazione di prescrizioni esecutive relative all'articolo 45 capoverso 2 OMU.

## 9.6. Diritto in materia di registro fondiario

Gli articoli 80a capoverso 1, 104a capoverso 2 lettera f e 111/ capoversi 3 a 7 del Regolamento per il registro fondiario saranno modificati.

Per la misurazione ufficiale è rilevante unicamente la modifica dell'articolo 80a capoverso 1, il cui tenore è ora il seguente: «Se la frontiera nazionale dev'essere modificata, il servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni giusta l'articolo 42 capoverso 1 dell'ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale (OMU) ne informa l'ufficiale del registro fondiario del circondario interessato, designando i fondi toccati dalla modifica o che potrebbero esserlo. Questa informazione è considerata una richiesta di menzione.»

Necessità di agire da parte dei Cantoni:

- ➔ istruzione del personale interessato.

## 10. Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (Catasto RDPP)

La gestione del Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (Catasto RDPP) costituisce un compito nuovo per i Cantoni. L'introduzione del catasto presso i Cantoni dovrà avvenire in due tappe:

- prima tappa: introduzione in alcuni Cantoni selezionati nell'ambito di un progetto pilota con entrata in servizio il 1° gennaio 2014 e analisi del primo anno di attività completo nella seconda metà del 2016;
- seconda tappa: introduzione definitiva in tutti i Cantoni con entrata in servizio al più tardi il 1° gennaio 2020.

A fronte della notevole complessità dell'introduzione del Catasto RDPP, nella presente guida si rinuncia a un'esposizione dettagliata, rimandando a questo proposito al sito [www.cadastre.ch](http://www.cadastre.ch) ➔ Catasto RDPP. Su questo portale trovate infatti numerose informazioni, documenti e strumenti di lavoro, tra cui un elenco di domande particolarmente frequenti con le relative risposte (FAQ).

Dal punto di vista legislativo, l'introduzione del Catasto crea la necessità di un intervento per i Cantoni. Al più tardi entro il 1° gennaio 2020 questi dovranno infatti emanare le seguenti disposizioni regolamentari:

- ➔ la designazione di ulteriori geodati di base vincolanti per i proprietari (art. 16 cpv. 3 LGI, art. 3 lett. b OCRDPP);
- ➔ la designazione dell'organo responsabile del rispettivo Catasto (art. 17 cpv. 2 OCRDPP);
- ➔ i dettagli relativi alla procedura d'iscrizione nel Catasto (art. 8 OCRDPP), comprese eventuali deroghe alla procedura di valutazione prevista all'articolo 5 OCRDPP durante la fase di introduzione del Catasto (art. 28 cpv. 1 OCRDPP);
- ➔ i dettagli relativi alla procedura di autenticazione (art. 14 cpv. 4 OCRDPP);
- ➔ la possibilità di autenticazione a posteriori (art. 15 OCRDPP);
- ➔ l'autorità cantonale competente per la stipulazione di accordi programmatici.

## **Allegato**

### **A1 Documenti utili**

Cadastre, Fachzeitschrift für das schweizerische Katasterwesen, n. 1, dicembre 2009 (edizione speciale dedicata al Catasto RDPP)

Empfehlungen der Wettbewerbskommission (WEKO) vom 23. Januar 2006 betreffend „Wettbewerbsverzerrungen in der Nachführung der amtlichen Vermessung“.

FRICK, Roman/KETTIGER, Daniel: Geobasisdaten-Katalog nach Bundesrecht; Dokumentation der Finalisierung; INFRAS; Schlussbericht vom 8. September 2006.

HUSER, Meinrad, Grundzüge des Geoinformationsgesetzes (GeolG), Aktuelle Juristische Praxis (AJP/PJA) 2/2010, p. 143 segg.

KETTIGER, Daniel, Das neue Geoinformationsrecht: Gesamtkodifikation des Rechts der Raumbezogenen Daten, in: Jusletter del 27 ottobre 2008.

GRAEFF, Bastian: Geobasisdaten von Kantonen und Gemeinden, Geomatik Schweiz 5/2007

KKGEO: Leitfaden für die Aufstellung kantonaler und kommunaler Geobasisdatenkataloge; Version 1.0 vom 28. Juni 2007 (erstellt durch Bastian Graeff).

Struktur und Tarifierungspolitik für Geodaten in der Bundesverwaltung; Vergleichsstudie und Handlungsvorschläge der Interdepartementalen GI und der GIS-Koordinationsgruppe (GKG); Wabern, April 2001.

Verrechnungsmodelle für Geo-Webdienste, Ein Beitrag für den Aufbau einer Geodateninfrastruktur in der Schweiz im Auftrag des Bundesamtes für Landestopografie (swisstopo) und der Koordination der Geoinformation und Geografischen Informationssysteme (KOGIS), micus GmbH, Januar 2005.

## A2 Le definizioni del nuovo diritto in materia di geoinformazione

### A2.1 Definizioni legali

Definizione [fonte]	Definizione legale	Commento
<b>Aggiornamento</b> [art. 2 lett. a OGI]	Adeguamento permanente o periodico dei geodati di base all'evoluzione dell'ubicazione, dell'estensione e delle caratteristiche degli spazi e degli oggetti rilevati.	L'aggiornamento ha lo scopo di adeguare i geodati di base ai mutamenti del mondo reale. Il momento e il genere dell'aggiornamento si fondano sulle prescrizioni della legislazione federale (art. 12 cpv. 1 OGI). In assenza di prescrizioni legali, il servizio specializzato della Confederazione prescrive un concetto minimo di aggiornamento (art. 12 cpv. 2 OGI).
<b>Archiviazione</b> [Art. 2 lett. c OGI]	Allestimento periodico di copie dell'insieme dei dati e conservazione durevole e sicura di dette copie.	L'archiviazione ha in definitiva lo scopo di allestire copie dei geodati di base a determinate date.  Mediante l'archiviazione, i geodati di base di diritto federale saranno <i>conservati a lungo termine in modo sicuro</i> e gestiti.  Mentre l'aggiornamento e la storicizzazione disciplinano l'evoluzione del contenuto dei geodati di base, con l'archiviazione vengono copiati a una determinata data insiemi completi di geodati di base. Contrariamente all'archiviazione classica, con la quale i documenti archiviati sono sottratti al (semplice) uso quotidiano, di principio i geodati di base di diritto federale archiviati rimarranno disponibili «online». In tal modo, per l'utente sarà disponibile un «monitoring», vale a dire una documentazione dell'evoluzione dei geodati di base di diritto federale.  Nel campo della misurazione ufficiale, l'archiviazione è disciplinata in maniera particolare (art. 1 <sup>bis</sup> e art. 31 cpv. 2 OMU nonché art. 88 OTEMU). In questo caso, con l'introduzione dell'OGI non cambia provvisoriamente nulla.
<b>Comuni</b> [art. 3 lett. d ONGeo]	Le più piccole unità politiche che secondo la legislazione cantonale assumono i compiti dei Comuni politici e sono univocamente definite da un territorio giurisdizionale e un nome.	Il disciplinamento degli affari riguardanti i Comuni incombe di principio ai Cantoni. La definizione nel diritto federale dei nomi dei Comuni è pertanto di principio impostata su ciò che il Cantone definisce come «Comune».
<b>Geodati</b> [art. 3 cpv. 1 lett. a LGI]	Dati georeferenziati che descrivono, con un determinato riferimento temporale, l'estensione e le caratteristiche di determinati spazi e opere, segnatamente la posizione, la natura, l'utilizzazione e i rapporti	Il riferimento spaziale è stabilito mediante vettori, coordinate, nomi di località, indirizzi postali o altri criteri.  Nella LGI, sono considerati geodati i dati <i>digitali</i> (raccolte di geodati leggibili dall'ordinatore) e i dati <i>analogici</i> (per es. carte e

Definizione [fonte]	Definizione legale	Commento
	giuridici.	piani convenzionali, elenchi di località, liste).
<b>Geodati di base</b> [art. 3 cpv. 1 lett. c LGI]	Geodati fondati su un atto normativo federale, cantonale o comunale.	<p>La separazione dei geodati di base dai rimanenti geodati avviene mediante <i>la relazione con il diritto</i>. La pertinente raccolta di dati deve fondarsi su un atto legislativo federale, cantonale o comunale, vale a dire che deve poter essere stabilito un rapporto oggettivo plausibile tra una raccolta di dati specifica e un atto normativo (legge, ordinanza).</p> <p>Per considerazioni esaustive su questa nozione, cfr. sopra n. 2.3.1.</p>
<b>Geodati di base vincolanti per i proprietari</b> [art. 3 cpv. 1 lett. d LGI]	Geodati di base che vincolano giuridicamente tutti i titolari di diritti su un fondo.	<p>Questa definizione si spiega fondamentalmente da sé.</p> <p>Esempi di geodati di base vincolanti per i proprietari sono i confini dei fondi della misurazione ufficiale o i geodati di base che descrivono spazialmente le restrizioni di diritto pubblico della proprietà.</p>
<b>Geodati di base vincolanti per le autorità</b> [art. 3 cpv. 1 lett. e LGI]	Geodati di base che vincolano giuridicamente le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nel quadro dell'adempimento dei rispettivi compiti pubblici.	<p>Questa definizione si spiega fondamentalmente da sé.</p> <p>Di regola, sono vincolanti per le autorità ad esempio i geodati di base che descrivono spazialmente elementi dei piani direttori cantonali.</p> <p>Vincolanti per le autorità significa che le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nei loro atti legislativi o nelle loro decisioni ulteriori devono di principio attenersi a queste direttive.</p>
<b>Geodati di riferimento</b> [art. 3 cpv. 1 lett. f LGI]	Geodati di base che servono da base geometrica per ulteriori geodati.	<p>I geodati di riferimento sono contrassegnati come tali nel Catalogo dei geodati di base (Allegato 1 dell'OGI), cfr. sopra numero 2.3.2.</p> <p>I geodati di riferimento sono una categoria particolare di geodati di base. La distinzione tra dati di riferimento e dati tematici è già stata operata nella concezione d'attuazione della strategia per la geoinformazione in seno alla Confederazione licenziata dal Consiglio federale il 16 giugno 2003. I dati di riferimento sono un <i>sottoinsieme di geodati di base</i> che descrivono il paesaggio (topografia) e i beni immobili in maniera neutrale in ordine agli interessi.</p> <p>I dati di riferimento comprendono essenzialmente dati della misurazione nazionale (compresi i dati delle carte nazionali) e</p>

Definizione [fonte]	Definizione legale	Commento
		<p>della misurazione ufficiale, come pure dati fotografici capillari quali ortofoto e immagini aeree e satellitari.</p> <p>Poiché sono impiegati come base geometrica per molte applicazioni e ulteriori geodati d'approfondimento (tematici), per i geodati di riferimento si applicano <i>requisiti elevati</i>. I servizi preposti all'allestimento di dati di riferimento sono obbligati dalla LGI o da altri atti normativi a garantire l'aggiornamento, la compatibilità e l'accesso dei dati su un lungo arco di tempo.</p>
<b>Geoinformazioni</b> [art. 3 cpv. 1 lett. b LGI]	<p>Informazioni georeferenziate ricavate mediante interconnessione di geodati.</p>	<p>Le geoinformazioni possono essere ricavate dai geodati mediante l'applicazione di regole e direttive. Da una determinata formulazione della domanda, mediante l'interconnessione di geodati tra loro o con dati di oggetti e persone diventano riconoscibili relazioni, attribuzioni e dipendenze.</p>
<b>Geometadati</b> [art. 3 cpv. 1 lett. g LGI]	<p>Descrizioni formali delle caratteristiche di geodati, ad esempio dell'origine, del contenuto, della struttura, della validità, dell'attualità, del grado di precisione, dei diritti di utilizzazione, delle possibilità di accesso o dei metodi di elaborazione.</p>	<p>I geometadati servono a rendere noti e reperibili i geodati. I metadati (informazioni sui dati) descrivono <i>formalmente le caratteristiche dei dati rilevati disponibili</i> (per es. origine, contenuto, struttura, attualità, precisione, diritti di utilizzazione, possibilità di accesso, metodi di elaborazione ecc.). Essi hanno un'importanza fondamentale, poiché consentono all'utente di informarsi sui dati esistenti, di confrontare tra loro più raccolte di dati e di determinare la raccolta di dati ideale in un determinato caso. Per supportare l'interconnessione di raccolte di dati sono necessari metadati normalizzati e procedure standardizzate per l'accesso ai cataloghi dei metadati e per la loro gestione. Per distinguerli da altri tipi di metadati, quelli relativi ai geodati sono denominati geometadati.</p>
<b>Geoservizi</b> [art. 3 cpv. 1 lett. k LGI]	<p>Applicazioni interconnettibili che semplificano l'utilizzazione di servizi elettronici nell'ambito dei geodati e rendono accessibili i geodati in una forma strutturata.</p>	<p>I geoservizi sono servizi web con geodati. Con servizi web o webservices si intendono generalmente prestazioni di servizio fornite con l'ausilio della tecnologia Internet. I geoservizi possono essere suddivisi in</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– servizi di ricerca (cfr. );</li> <li>– servizi di rappresentazione (cfr.);</li> <li>– servizi di telecaricamento (cfr.);</li> <li>– servizi di trasformazione (cfr.).</li> </ul>
<b>Intensità dell'utilizzazione</b>	<p>Entità dell'utilizzazione parallela e ripetuta da parte degli utenti.</p>	<p>Questa definizione si spiega fondamentalmente da sé.</p>

Definizione [fonte]	Definizione legale	Commento
[art. 2 lett. f OGI]		
<b>Località</b> [art. 3 lett. e ONGeo]	Insediamenti abitati geograficamente delimitabili, con un nome e un numero postale d'avviamento propri.	I nomi delle località sono un elemento essenziale per gli indirizzi. L'aspetto tecnico è disciplinato nel quadro della <i>norma SNV 612040</i> (Indirizzi degli edifici). Qui si fa riferimento ai numeri postali di avviamento a sei cifre, in quanto quelli a quattro cifre possono essere identici per più località.
<b>Modelli di geodati</b> [art. 3 cpv. 1 lett. h LGI]	Raffigurazioni della realtà che stabiliscono, in maniera indipendente dai sistemi, la struttura e il contenuto di geodati.	I modelli di geodati <i>descrivono esattamente la struttura e il contenuto di geodati</i> , i quali descrivono gli oggetti in un campo d'applicazione specifico della realtà. Questi cosiddetti modelli di geodati concettuali sono indipendenti dalle tecnologie disponibili. Esso costituiscono un elemento importante per un rilevamento e un'utilizzazione efficienti dei geodati nel quadri dell'Infrastruttura nazionale di geodati.  I servizi specialistici competenti della Confederazione possono prescrivere un modello di geodati minimo vincolante (art. 9 cpv. 1 OGI).
<b>Modelli di rappresentazione</b> [art. 3 cpv. 1 lett. i LGI]	Descrizioni di rappresentazioni grafiche volte alla restituzione visiva di geodati (per es. sotto forma di carte e piani).	Differenti modelli di rappresentazione servono a <i>visualizzare</i> geodati in molti modi. Un modello di rappresentazione definisce i simboli e la loro attribuzione conformemente alle caratteristiche degli oggetti da rappresentare con un modello di geodati. Mediante la simbolizzazione della geometria degli oggetti è ad esempio creata una carta topografica corrispondente a una delle molte possibilità di rappresentazione. La carta topografica 1:200 000 e la carta stradale 1:200 000 sono rappresentazioni differenti risultanti dal medesimo modello di dati. Anche il piano di base, una rappresentazione fondata su geodati della misurazione ufficiale, è gestito mediante un modello di rappresentazione. Modelli di rappresentazione cartografici descrivono come gli oggetti sono simboleggiate e rappresentate nelle differenti scale.  I servizi specializzati competenti della Confederazione possono prescrivere uno o più modelli di rappresentazione (art. 11 cpv. 2 OGI).

Definizione [fonte]	Definizione legale	Commento
<b>Nomi geografici</b> [art. 3 lett. a ONGeo]	Nomi di Comuni, località, vie, stazioni e oggetti topografici.	La disposizione definitoria elenca esaustivamente i nomi georeferenziati considerati nomi geografici ai sensi della legislazione sulla geoinformazione.
<b>Nomi geografici della misurazione nazionale</b> [art. 3 lett. c ONGeo]	Nomi degli oggetti topografici conformemente al modello topografico del paesaggio della misurazione nazionale.	Questa definizione si spiega fondamentalmente da sé.
<b>Nomi geografici della misurazione ufficiale</b> [art. 3 lett. b ONGeo]	Nomi degli oggetti topografici utilizzati nei livelli d'informazione «nomenclatura» (nomi locali, nomi di località, nomi di luogo), «copertura del suolo» e «oggetti singoli».	Questa delimitazione stabilisce il collegamento con la legislazione sulla misurazione ufficiale (art. 6 OMU, art. 7 OTEMU).
<b>Oggetti topografici</b> [art. 3 lett. d ONGeo]	Acque (per es. fiumi, ruscelli, laghi, stagni, cascate, sorgenti), ghiacciai, insediamenti (per es. città, villaggio, quartiere, frazione, fattorie isolate), rilievi (per es. montagne e colline), paesaggi (per es. siti, valli, alpi, terreni agricoli, boschi), oggetti culturali (per es. rocche, castelli, conventi, chiese, cappelle), edifici pubblici (per es. scuole, ospedali, capanne alpine) e oggetti particolari delle vie di comunicazione (per es. ponti, passi, gallerie, aeroporti).	Questa definizione si piega fondamentalmente da sé.

Definizione [fonte]	Definizione legale	Commento
<p><b>Prestazioni commerciali</b> [art. 2 lett. g OGI]</p>	<p>Servizi (prodotti e prestazioni analoghe) forniti da unità organizzative dell'amministrazione pubblica al di fuori della propria attività ufficiale in condizioni di concorrenza con offerenti privati.</p>	<p>La nozione di «prestazioni commerciali» si riferisce all'articolo 19 LGI. Numerosi Uffici federali forniscono, nel quadro del loro mandato, prestazioni commerciali. Queste prestazioni possono essere fornite con le risorse materiali e di personale disponibili e contribuiscono a sfruttare in maniera ottimale il know-how dell'amministrazione e a ridurre i costi dell'infrastruttura. Queste prestazioni commerciali sono particolarmente importanti per gli uffici della Confederazione gestiti mediante GEMAP<sup>17</sup>, poiché consentono loro di ripartire i costi generali su un maggior numero di unità di costo e quindi di fornire le prestazioni richieste per legge a costi inferiori. La prassi corrente comprende anche la limitazione secondo la quale simili prestazioni – almeno complessivamente – devono raggiungere la copertura integrale dei costi.</p>
<p><b>Servizio di rappresentazione</b> [art. 2 lett. i OGI]</p>	<p>Servizio in Internet che consente di visualizzare, ingrandire, rimpicciolire e trasferire raccolte di geodati rappresentabili, di sovrapporre dati, di visualizzare contenuti di geometadati rilevanti per i dati e di navigare all'interno dei geodati.</p>	<p>Questa definizione si spiega fondamentalmente da sé. Essa si riallaccia alla definizione contenuta nella direttiva INSPIRE dell'UE.</p> <p>Tutti i geodati di base di diritto federale con livello di autorizzazione all'accesso A devono essere offerti in un servizio di rappresentazione.</p>
<p><b>Servizio di ricerca</b> [art. 2 lett. h OGI]</p>	<p>Servizio in Internet che consente di cercare geoservizi e, sulla base di corrispondenti geometadati, raccolte di geodati.</p>	<p>Questa definizione si spiega fondamentalmente da sé. Essa si riallaccia alla definizione nella direttiva INSPIRE dell'UE.</p>
<p><b>Servizio di telecaricamento</b> [art. 2 lett. j OGI]</p>	<p>Servizio in Internet che consente di telecaricare copie di raccolte complete di geodati o di parti di raccolte di geodati e, se eseguibile, di accedervi direttamente.</p>	<p>Questa definizione si spiega fondamentalmente da sé. Essa si riallaccia alla definizione nella direttiva INSPIRE dell'UE. L'Allegato 1 dell'OGI (CGDB, cfr. sopra n. 2.3.2) designa i geodati di base che devono essere offerti in un servizio di telecaricamento.</p>
<p><b>Servizio di trasformazione</b> [art. 2 lett. l OGI]</p>	<p>Servizio in Internet per la trasformazione di raccolte di geodati.</p>	<p>Questa definizione si spiega fondamentalmente da sé. Essa si riallaccia alla definizione nella direttiva INSPIRE dell'UE.</p>
<p><b>Stazioni</b> [art. 3 lett. g ONGeo]</p>	<p>Stazioni ferroviarie, stazioni, comprese le stazioni a valle, a monte e intermedie nonché le fermate di</p>	<p>Per quanto riguarda l'ordinanza sugli orari, cfr. RS 742.151.4.</p>

<sup>17</sup> Gestione mediante mandato di prestazioni e preventivo globale.

Definizione [fonte]	Definizione legale	Commento
	tutte le corse regolari destinate al trasporto di viaggiatori secondo l'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza del 25 novembre 1998 sugli orari.	
<b>Storicizzazione</b> [art. 2 lett. b OGI]	Registrazione del genere, dell'entità e del momento delle modifiche di geodati di base.	<p>La storicizzazione registra tutte le modifiche di una raccolta di dati, per esempio sotto forma di protocolli di mutazione, affinché possano essere ricostruite in ogni momento soprattutto <i>situazioni giuridicamente rilevanti</i>.</p> <p>Devono essere sottoposti a storicizzazione soltanto i geodati di base <i>vincolanti per i proprietari o per le autorità</i> (art. 13 cpv. 1 OGI). La storicizzazione avviene in modo tale che ogni situazione giuridica possa essere ricostruita con certezza sufficiente, con un onere sopportabile e in tempo utile.</p>
<b>Utilizzazione commerciale</b> [art. 2 lett. e OGI]	Qualsiasi utilizzazione di geodati di base che non sia un'utilizzazione degli stessi per uso privato.	Secondo il procedimento d'esclusione ( <i>e contrario</i> ), ogni utilizzazione che non rientra nella categoria dell'«uso privato» rientra in quella dell'«utilizzazione commerciale».
<b>Utilizzazione per uso privato</b> [art. 2 lett. d OGI]	<p>Utilizzazione di geodati di base:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. nell'ambito privato e nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici,</li> <li>2. da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici,</li> <li>3. per informazione interna o documentazione in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni e enti analoghi.</li> </ol>	<p>La definizione di «utilizzazione per uso privato» è strettamente connessa all'articolo 19 della legge sul diritto d'autore (RS 231.1).</p> <p>Alcuni esempi esplicativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• quando un distributore grossista, sulla base di carte nazionali di swisstopo, allestisce carte per consentire ai suoi autisti di ritrovare le filiali, ciò è considerato uso privato del distributore grossista. Se le medesime carte sono rese accessibili in Internet affinché i clienti possano reperire la filiale più vicina al loro domicilio, allora non si tratta più di uso privato ma di utilizzazione commerciale.</li> <li>• Una homepage privata liberamente accessibile in Internet e che contiene geodati di base di diritto federale non è considerata come uso privato.</li> <li>• Una homepage con geodati di base di diritto federale (carte escursionistiche, descrizioni di itinerari, luoghi d'alloggiamento e di ristoro, mezzi pubblici di trasporto) per un club escursionistico a carattere strettamente familiare che è accessibile unicamente mediante</li> </ul>

Definizione [fonte]	Definizione legale	Commento
		<p>password è considerata come uso privato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Quando un insegnante, in vista di un'escursione scolastica, invia ai suoi allievi per e-mail geodati di base di diritto federale (per es. un estratto della carta con l'itinerario dell'escursione), ciò è considerato come uso privato.</li> <li>Se un'amministrazione pubblica organizza per i suoi collaboratori per esempio una corsa d'orientamento interna e per l'allestimento delle carte utilizza geodati di base di diritto federale, ciò è considerato come uso privato.</li> </ul>
<b>Vie</b> [art. 3 lett. f ONGeo]	Vie, strade, vicoli, piazze e zone provviste di denominazione che servono da indicazione della via per gli indirizzi.	<p>Questa definizione si spiega fondamentalmente da sé.</p> <p>Se per lungo tempo i nomi di luogo hanno rappresentato il più importante strumento di localizzazione, i nomi delle vie hanno progressivamente assunto questo ruolo e attualmente nelle aree edificate sostituiscono pressoché completamente i nomi di località e i nomi locali.</p>

## A2.2 Ortografia uniforme

[Questa sezione non concerne la lingua italiana]

### A3 Abbreviazioni

CGDB	Catalogo dei geodati di base (= Allegato 1 dell'OGI)
Cost.	Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999, RS 101
FF	Foglio federale
LGI	Legge federale del 5 ottobre 2007 sulla geoinformazione (Legge sulla geoinformazione), RS 510.62
LPD	Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati, RS 235.1
LSu	Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi), RS 616.1
MN	Misurazione nazionale
MU	Misurazione ufficiale
OCFG	Ordinanza del DDPS del 5 giugno 2008 sulla Commissione federale di geologia, RS 510.624.1
OCRDPP	Ordinanza del 2 settembre 2009 sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà, RS 510.622.4
Ogeom	Ordinanza del 21 maggio 2008 sugli ingegneri geometri (Ordinanza sui geometri), RS 211.432.261
OGI	Ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geoinformazione, RS 510.620
OGI-swisstopo	Ordinanza dell'Ufficio federale di topografia del 26 maggio 2008 sulla geoinformazione, RS 510.620.1
OGN	Ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geologia nazionale, RS 510.624
OEm-swisstopo	Ordinanza del DDPS del 20 novembre 2009 sugli emolumenti dell'Ufficio federale di topografia 510.620.2
OMN	Ordinanza del 21 maggio 2008 sulla misurazione nazionale, RS 510.626
OMN-DDPS	Ordinanza del DDPS del 5 giugno 2008 sulla misurazione nazionale, RS 510.626.1
OMU	Ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale, RS 211.432.2
ONGeo	Ordinanza del 21 maggio 2008 sui nomi geografici, RS 510.625
OTEMU	Ordinanza tecnica del DDPS del 10 giugno 1994 sulla misurazione ufficiale, RS 211.432.21
PA	Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, RS 172.021
RS	Raccolta sistematica del diritto federale

### A4 Elenco delle figure

Figura 1: Competenza legislativa differenziata giusta l'articolo 75a Cost. ....	pagina 6
Figura 2: Concezione della legge sulla geoinformazione .....	pagina 6
Figura 3: Relazione con il diritto in materia di geodati .....	pagina 9
Figura 4: Competenze per i geodati (relazione con il diritto in materia di geodati) .....	pagina 15

## **A5 Diritto in materia di geoinformazione vigente nella fase di transizione**

### **A5.1 Atti legislativi in vigore il 1° luglio 2008**

#### **510. 6 Geoinformazione**

- 510.62 Legge federale del 5 ottobre 2007 sulla geoinformazione (Legge sulla geoinformazione, LGI)
- 510.620 Ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geoinformazione (OGI)
- 510.620.1 Ordinanza dell'Ufficio federale di topografia del 26 maggio 2008 sulla geoinformazione (OGI-swissstopo)
- 510.621 Ordinanza del Dipartimento militare federale del 9 dicembre 1936 concernente il programma d'esecuzione delle nuove carte nazionali ➔ priva di rilevanza sotto il profilo giuridico
- 510.622 Ordinanza del 9 settembre 1998 sulla riproduzione di dati della misurazione ufficiale (ORDMU) ➔ parzialmente abrogata (valevole soltanto ancora per gli emolumenti della Confederazione)
- 510.622.1 Ordinanza del 24 maggio 1995 sull'utilizzazione delle carte federali ➔ parzialmente abrogata (valevole soltanto ancora per gli emolumenti della Confederazione)
- 510.622.2 Ordinanza del DFGP del 9 settembre 1998 sulla riproduzione di dati della misurazione ufficiale (ORDMU-DFGP) ➔ parzialmente abrogata (valevole soltanto ancora per gli emolumenti della Confederazione)
- 510.623 Ordinanza del 1° settembre 1938 concernente la consegna e la vendita delle nuove carte nazionali
- 510.623.1 Ordinanza del DMF del 28 novembre 1991 concernente la consegna e la vendita delle carte nazionali ➔ parzialmente abrogata (valevole soltanto ancora per gli emolumenti della Confederazione)
- 510.624 Ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geologia nazionale (OGN)
- 510.624.1 Ordinanza del DDPS del 5 giugno 2008 sulla Commissione federale di geologia (OCFG)
- 510.625 Ordinanza del 21 maggio 2008 sui nomi geografici (ONGeo)
- 510.626 Ordinanza del 21 maggio 2008 sulla misurazione nazionale (OMN)
- 510.626.1 Ordinanza del DDPS del 5 giugno 2008 sulla misurazione nazionale (OMN-DDPS)

#### **510.63 Misurazione ufficiale**

- 211.432.2 Ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale (OMU)
- 211.432.21 Ordinanza tecnica del DDPS del 10 giugno 1994 sulla misurazione ufficiale (OTEMU)
- 211.432.261 Ordinanza del 21 maggio 2008 sugli ingegneri geometri (Ordinanza sui geometri, Ogeom)
- 211.432.27 Ordinanza dell'Assemblea federale del 6 ottobre 2006 sul finanziamento della misurazione ufficiale (OFMU)

## A5.2 Atti legislativi in vigore il 1° gennaio 2010

### 510. 6 Geoinformazione

- 510.62 Legge federale del 5 ottobre 2007 sulla geoinformazione (Legge sulla geoinformazione, LGI)
- 510.620 Ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geoinformazione (OGI)<sup>18</sup>
- 510.620.1 Ordinanza dell'Ufficio federale di topografia del 26 maggio 2008 sulla geoinformazione (OGI-swisstopo)
- 510.620.2 Ordinanza del DDPS del 20 novembre 2009 sugli emolumenti dell'Ufficio federale di topografia (OEm-swisstopo)
- 510.622.4 Ordinanza del 2 settembre 2009 sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP)
- 510.624 Ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geologia nazionale (OGN)
- 510.624.1 Ordinanza del DDPS del 5 giugno 2008 sulla Commissione federale di geologia (OCFG)
- 510.625 Ordinanza del 21 maggio 2008 sui nomi geografici (ONGeo)
- 510.626 Ordinanza del 21 maggio 2008 sulla misurazione nazionale (OMN)
- 510.626.1 Ordinanza del DDPS del 5 giugno 2008 sulla misurazione nazionale (OMN-DDPS)

### 510.63 Misurazione ufficiale

- 211.432.2 Ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale (OMU)
- 211.432.21 Ordinanza tecnica del DDPS del 10 giugno 1994 sulla misurazione ufficiale (OTEMU)
- 211.432.261 Ordinanza del 21 maggio 2008 sugli ingegneri geometri (Ordinanza sui geometri (Ogeom))
- 211.432.27 Ordinanza dell'Assemblea federale del 6 ottobre 2006 sul finanziamento della misurazione ufficiale (OFMU)

---

<sup>18</sup> Con le modifiche introdotte dal 1° luglio 2008, in particolare con riferimento al diritto in materia di emolumenti e all'Allegato 1

## A6 Ausilio per la lettura del Catalogo dei geodati di base

### Ausilio per la lettura del Catalogo dei geodati di base (Allegato 1 dell'ordinanza sulla geoinformazione, OGI)

#### Importanza dell'Allegato 1 dell'OGI:

Giusta l'articolo 5 capoverso 1 della legge sulla geoinformazione (LGI), il Consiglio federale stabilisce in un catalogo i geodati di base di diritto federale. Tale catalogo costituisce l'Allegato 1 dell'OGI. Esso contiene tutti i geodati che si fondano in maniera riconoscibile su un atto legislativo della Confederazione.

Denominazione:	Base giuridica:	Servizio competente:	Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (CRDPP):	Geodati di riferimento:	Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà:	Servizio di telecaricamento:	Identificatore:							
Questa colonna designa ogni raccolta di geodati di base in maniera per quanto possibile identica alla designazione nella legislazione tecnica o facendo strettamente riferimento a quest'ultima. Per l'insieme dei geodati di base è determinante unicamente la legislazione tecnica. <i>Carattere indicativo</i>	Per quanto possibile, sotto «base giuridica» sono indicati il numero della Raccolta sistematica del diritto federale (RS) dell'atto legislativo/degli atti legislativi e i corrispondenti articoli (in questo esempio LPN e OPN). Se vi sono dei cambiamenti a livello di tali indicazioni, il Catalogo dei geodati di base deve essere adeguato. <i>Carattere indicativo</i>	Questa colonna designa il servizio competente giusta l'art. 8 cpv. 1 LGI per il rilevamento, l'aggiornamento e la gestione dei geodati. Tra parentesi quadre [ ] è indicato il servizio specializzato della Confederazione, se esso non è contemporaneamente il servizio competente giusta l'art. 8 cpv. 1 LGI. Il servizio specializzato della Confederazione emana direttive per il modello di dati (art. 9 OG) e il modello di rappresentazione (art. 11 OG). <i>Carattere normativo originario</i>	Questa colonna rimane vuota fino all'entrata in vigore dell'ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà. In seguito, i geodati di base oggetto del CRDPP saranno contrassegnati con una X. <i>Carattere normativo originario</i>	Inventario federale dei paesaggi palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale	RS 451 art. 23b RS 451.35 art. 1 segg.	UFAM	Servizio competente (RS 510.62, art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confederazione]	Geodati di riferimento:	I geodati di riferimento sono geodati di base che servono da base geometrica per ulteriori geodati (art. 3 cpv. 1 lett. f LGI). Tali dati sono contrassegnati in questa colonna con una X. <i>Carattere indicativo</i>	Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà:	Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà	Identificatore:	A tutti i geodati di base è assegnato un identificatore numerico univoco progressivo. Se un geodato di base è stralciato dall'allegato in seguito alla modifica dell'ordinanza, l'identificatore non può più essere riutilizzato. Ai nuovi geodati di base del diritto federale è assegnato un nuovo identificatore. <i>Carattere indicativo</i>	Carattere normativo originario
				Piano per il registro fondiario (misurazione ufficiale)	RS 510.62 art. 29 segg. RS 211.432.2 art. 5	Cantoni [D+M]								